



**PROCURA GENERALE  
DELLA CORTE DEI CONTI**

**RASSEGNA DELLE DECISIONI  
DELLE SEZIONI UNITE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
IN MATERIA DI GIURISDIZIONE**

Anno 2023

---

Direzione e coordinamento: Procuratore generale dott. Angelo Canale.

Realizzazione scientifica degli *abstract* e massimazione: dott.ssa Anna Maria Iadecola.

Sono riservati alla Procura generale della Corte dei conti i diritti di produzione e divulgazione dell'intera opera.

La versione *on line* è conforme al file di stampa – in estensione .pdf – che è stato generato il 13 settembre 2023.

## **Nota introduttiva**

Le decisioni che compongono la presente rassegna sono state assemblate per aree tematiche, tale *modus operandi* comporta che una stessa pronuncia possa essere ricompresa sotto più voci classificatorie.

## **Legenda**

(v. *anche*) = con la seguente espressione si rimanda anche alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione non riguardanti direttamente le pronunce della Corte dei conti.

[ ] = con il seguente simbolo si rimanda alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione che hanno statuito in ordine al regolamento di giurisdizione non proposto direttamente dalla Corte dei conti.



# INDICE DELLE VOCI PRESENTI IN RASSEGNA

(Anno 2023)

## A

- AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI.....p. 15
- APPALTO.....p. 17
- APPELLO.....p. 19
- ATTO POLITICO.....p. 20
- AZIONE DI ACCERTAMENTO.....p. 22
- AZIONE REVOCATORIA.....p. 23

## C

- COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A. ....p. 25
- COMUNICAZIONE.....p. 26
- CONFISCA.....p. 27
- CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.....p. 28
- CONFLITTO DI GIURISDIZIONE.....p. 29
- CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI.....p. 32
- CONTRIBUTO UNIFICATO.....p. 36

## D

- DANNO DA DISSERVIZIO.....p. 37
- DANNO DA MANCATA ENTRATA.....p. 38

- DANNO ERARIALE.....	p. 39
- DANNO OBLIQUO.....	p. 41
- DEPOSITO..... (dei provvedimenti giudiziari)	p. 42
- DIFETTO DI GIURISDIZIONE.....	p. 43
- DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA.....	p. 45
- DIVIETO DEL <i>BIS IN IDEM</i> .....	p. 47

## **E**

- ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.....	p. 49
- ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	p. 59
- ESECUZIONE FORZATA.....	p. 65
- ESTINZIONE DEL PROCESSO.....	p. 66

## **G**

- GIUDICATO.....	p. 70
- GIUDIZIO DI CONTO .....	p. 74
- GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE.....	p. 75
- GRUPPO CONSILIARE.....	p. 76

## **I**

- ILLECITO DISCIPLINARE.....	p. 77
- INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.....	p. 79

- INCARICO DI CONSULENZA.....	p. 80
- INCIDENTE DI FALSO.....	p. 82
- INESISTENZA..... (del ricorso)	p. 84
- INGIUNZIONE.....	p. 85
- INSINDACABILITÀ.....	p. 86

## **M**

- MALA GESTIO.....	p. 90
--------------------	-------

## **N**

- NORMATIVA EUROPEA..... (violazione del diritto europeo)	p. 92
- NOTIFICAZIONE..... (del ricorso in cassazione)	p. 94
- NULLITÀ..... (della notifica)	p. 95

## **O**

- OMESSA PRONUNCIA.....	p. 96
-------------------------	-------

## **P**

- PENSIONISTICA.....	p. 97
- PRINCIPI..... (di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, ecc.)	p. 103

- PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO.....p. 105

- PUBBLICO MINISTERO CONTABILE.....p. 106

## **R**

- RAPPORTO DI SERVIZIO.....p. 110

- RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE.....p. 120

- RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE.....p. 123

- RINUNCIA.....p. 125

- RINVIO PREGIUDIZIALE.....p. 130

*(alla Corte di Giustizia dell'U.E.)*

## **S**

- SANITÀ.....p. 132

- SPESE PROCESSUALI.....p. 133

## **T**

- TRANSAZIONE.....p. 134



# INDICE SISTEMATICO

(Anno 2023)

## ORDINANZE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 1) SS.UU., ordinanza n. 19574/2023.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*  
PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE;
- 2) SS.UU., ordinanza n. 19056/2023.....v. CONFLITTO DI GIURISDIZIONE  
ESECUZIONE FORZATA  
PENSIONISTICA;
- 3) SS.UU., ordinanza n. 18900/2023.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 4) SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 18542/2023.....v. AGENTE CONTABILE  
GIUDICATO;
- 5) SS.UU., ordinanza n. 18539/2023.....v. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
PENSIONISTICA;
- 6) SS.UU., ordinanza n. 18389/2023.....v. GIUDICATO;
- 7) SS.UU., ordinanza n. 15935/2023.....v. DANNO ERARIALE  
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
INCARICO DI CONSULENZA  
INSINDACABILITÀ  
PRINCIPI;
- 8) SS.UU., ordinanza n. 14951/2023.....v. AGENTE CONTABILE  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE;

- 9) SS.UU., ordinanza n. 14776/2023.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
OMESSA PRONUNCIA;
- 10) SS.UU., ordinanza n. 14291/2023.....v. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE;
- 11) SS.UU., ordinanza n. 13990/2023.....v. CONFLITTO DI GIURISDIZIONE  
PENSIONISTICA  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE;
- 12) SS.UU., ordinanza n. 13987/2023.....v. CONFLITTO DI GIURISDIZIONE  
PENSIONISTICA  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE;
- 13) SS.UU., ordinanza n. 12664/2023.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
INESISTENZA  
NOTIFICAZIONE  
NULLITÀ  
PM CONTABILE  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 14) SS.UU., ordinanza n. 11744/2023.....v. CONFLITTO DI GIURISDIZIONE  
PENSIONISTICA;
- 15) SS.UU., ordinanza n. 11186/2023.....v. APPALTO  
DANNO OBLIQUO  
ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 16) SS.UU., ordinanza n. 9988/2023.....v. CONTRIBUTO UNIFICATO  
DANNO DA MANACATA ENTRATA  
DANNO ERARIALE  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
INCARICO DI CONSULENZA  
NORMATIVA EUROPEA  
PUBBLICO MINISTERO CONTABILE  
RINUNCIA  
RINVIO PREGIUDIZIALE;

- 17) SS.UU., ordinanza n. 9794/2023.....v. APPELLO  
 CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
 DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*  
 ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
 NORMATIVA EUROPEA  
 PUBBLICO MINISTERO CONTABILE  
 RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE  
 RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE;
- 18) SS.UU., ordinanza n. 9768/2023.....v. APPALTO  
 DANNO ERARIALE  
 RAPPORTO DI SERVIZIO  
 TRANSAZIONE;
- 19) SS.UU., ordinanza n. 9659/2023.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
 ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
 PRINCIPI  
 RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 10) SS.UU., ordinanza n. 9328/2023.....v. PENSIONISTICA  
 RINUNCIA;
- 21) SS.UU., ordinanza n. 9324/2023.....v. GIUDICATO  
 PENSIONISTICA;
- 22) SS.UU., ordinanza n. 7740/2023.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
 RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 23) [SS.UU., ordinanza n. 5569/2023.....v. *AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI  
 DIFETTO DI GIURISDIZIONE  
 ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
 GIUDIZIO DI CONTO  
 RAPPORTO DI SERVIZIO*];
- 24) SS.UU., ordinanza n. 5513/2023.....v. DIFETTO DI GIURISDIZIONE  
 GIUDICATO;
- 25) SS.UU., ordinanza n. 4399/2023.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;

- 26) SS.UU., ordinanza n. 4264/2023.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
MALA GESTIO  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 27) SS.UU., ordinanza n. 3872/2023.....v. AZIONE DI ACCERTAMENTO  
COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.  
INGIUNZIONE;
- 28) SS.UU., ordinanza n. 3871/2023.....v. ATTO POLITICO  
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE  
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
INSINDACABILITÀ;
- 29) SS.UU., ordinanza n. 3870/2023.....v. ATTO POLITICO  
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE  
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
INSINDACABILITÀ;
- 30) SS.UU., ordinanza n. 3869/2023.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
MALA GESTIO  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 31) SS.UU., ordinanza n. 2882/2023.....v. CONFISCA  
DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*  
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
PUBBLICO MINISTERO CONTABILE  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE  
SANITÀ;
- 32) SS.UU., ordinanza n. 2370/2023.....v. DANNO DA DISSERVIZIO  
DEPOSITO  
ILLECITO DISCIPLINARE;
- 33) SS.UU., ordinanza n. 2189/2023.....v. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE  
RAPPORTO DI SERVIZIO;

- 34) SS.UU., ordinanza n. 2152/2023.....v. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
GIUDICATO  
NOTIFICAZIONE  
PUBBLICO MINISTERO CONTABILE  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
SPESE PROCESSUALI;
- 35) SS.UU., ordinanza n. 1881/2023.....v. AZIONE REVOCATORIA  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
PUBBLICO MINISTERO CONTABILE  
RAPPORTI TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE;
- 36) SS.UU., ordinanza n. 1157/2023.....v. DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
INSINDACABILITÀ;
- 37) SS.UU., ordinanza n. 976/2023.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;
- 38) SS.UU., ordinanza n. 963/2023.....v. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
PENSIONISTICA;
- 39) SS.UU., ordinanza interloc. n. 811/2023.....v. COMUNICAZIONE;
- 40) SS.UU., ordinanza n. 609/2023.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
INCIDENTE DI FALSO  
NORMATIVA EUROPEA  
RAPPORTI TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE  
RINVIO PREGIUDIZIALE;
- 41) SS.UU., ordinanza n. 304/2023.....v. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE;
- 42) SS.UU., ordinanza n. 207/2023.....v. DIFETTO DI GIURISDIZIONE  
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
GRUPPO CONSILIARE  
INCIDENTE DI FALSO  
INSINDACABILITÀ;

## DECRETI DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 43) SS.UU., decreto n. 21411/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 44) SS.UU., decreto n. 21051/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 45) SS.UU., decreto n. 18393/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 46) SS.UU., decreto n. 18391/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 47) SS.UU., decreto n. 16659/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 48) SS.UU., decreto n. 16658/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 49) SS.UU., decreto n. 15836/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 50) SS.UU., decreto n. 14852/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA;
- 51) SS.UU., decreto n. 14846/2023.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA.

# A

## **AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 18542/2023, depositata il 30.6.2023**

*Ruolo generale n. 7835/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 391/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 9.11.2021;

**Oggetto:** questione di dubbia qualificazione in termini di agente contabile dell’Agenzia delle entrate e del MEF, quali ricorrenti – mancato riversamento obbligatorio di entrate pubbliche da parte dell’Agenzia delle entrate e del MEF, tenute in solido all’adempimento nei confronti della Regione – contestazione della giurisdizione contabile da parte dell’AE e del MEF nonostante il ricorso dalle stesse proposto dinanzi alla Corte dei conti avverso l’ingiunzione della Regione riferita al gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale dei proventi dell’IRAP e dell’IRPEF – doglianza di eventuale difetto della giurisdizione contabile ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. – richiesta di riconoscimento dell’eventuale sussistenza della giurisdizione amministrativa ex art. 133, lett. a), n. 2 c.p.a. – questione sul giudicato interno – rimessione della causa a nuova udienza.

**Esito:** rimessione a nuovo ruolo.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Le ricorrenti espongono che l’Agenzia delle entrate non può essere qualificata come esattore della Regione, per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, né rileva a tal fine, nella specie, la ipotetica qualifica di agente contabile. Si era in presenza di una convenzione organizzativa tra Pubbliche Amministrazione, la Regione ... e l’Agenzia delle entrate, volta a disciplinare non una fattispecie contabile, come il riversamento da parte di uno dei contraenti all’altro del gettito dei tributi applicati dal secondo ma riscossi dal primo per conto di questo, ma a sostituire un ente pubblico all’altro nella complessiva titolarità ed esercizio di tutte le potestà pubbliche di imposizione tributaria e di gestione del rapporto con il contribuente. Dunque, si era al di fuori della materia di contabilità pubblica e dei rapporti tra ente impositore ed esattore. Sussisterebbe nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, lettera a), n. 2 del cod. proc. amm.*

*In subordine, qualora nella convenzione tra L’Agenzia delle entrate e la Regione ... non si ravvisasse un accordo tra enti pubblici, si sarebbe in presenza di un contratto di diritto privato e di posizione di diritto soggettivo e di obbligazioni di natura patrimoniale, la cui cognizione spetterebbe alla giurisdizione ordinaria. ...Con riguardo al MEF, la controversia in esame, quale generica controversia sul riversamento, non potrebbe essere ricondotta, in quanto tale, in mancanza di una previsione legislativa, alla giurisdizione contabile, ma alla giurisdizione ordinaria generale sui diritti soggettivi. ...Qualora poi la sentenza di appello avesse inteso rilevare la lesione dell’autonomia finanziaria regionale, garantita dall’art. 119 Cost., la giurisdizione spetterebbe alla Corte costituzionale, ex art. 134 Cost.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14951/2023, depositata il 29.5.2023**

*Ruolo generale n. 17730/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 224/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 20.5.2022;

**Oggetto:** agente contabile – responsabilità erariale di società per azioni per recupero crediti per sanzioni

amministrative connesse a violazioni del codice della strada – società incaricata della riscossione non coattiva delle sanzioni – irregolarità di conti giudiziali depositati – differenza tra irregolarità contabili nel maneggio di denaro pubblico e inadempimento contrattuale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“È opportuno innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è ormai consolidata nel senso che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto (in questo senso v., tra le altre, le sentenze 16 novembre 2016, n. 23302, 18 giugno 2018, n. 16014, e l'ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760; nonché l'ordinanza 21 dicembre 2022, n. 37464, pronunciata in un ricorso promosso dalla medesima società oggi ricorrente in relazione ad un servizio analogo a quello oggetto del presente giudizio...)”.*

**[ - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023**

**Ruolo generale n. 17742/2021;**

**Per:** regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;

**Oggetto:** società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l'agente contabile, quale l'agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Tuttavia, va osservato - in via risolutiva - come il giudizio nella cui pendenza è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione è inquadrabile tra “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria “aperta” di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (ADER) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di “società in house”) titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della “contabilità pubblica” e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU n. 22810/2020)”].*



## APPALTO

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11186/2023, depositata il 27.4.2023**

*Ruolo generale n. 28616/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 140/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.5.2021;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale del responsabile del procedimento, del dirigente della società *in house* della regione e del dirigente della società *in house* del comune per violazione del principio di economicità dei contratti pubblici – carattere esorbitante dell'ammontare stabilito nella determina per l'attività di fornitura di essenze arboree – prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato alla società appaltatrice per la fornitura senza evidenza pubblica – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) – configurabilità del rapporto di servizio relativamente al soggetto privato esterno alla P.A. – appalto con affidamento diretto dell'opera complementare – disamina del danno erariale c.d. obliquo.

**Esito:** ricorso principale e ricorso incidentale di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In questo contesto, è configurabile il rapporto di servizio, rilevante ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, tra il dirigente della società in house – incaricato della determinazione del computo metrico estimativo e del valore di mercato di una fornitura arborea nell'ambito di un appalto per la realizzazione di un impianto del sito per l'esposizione universale – e la stazione appaltante, costituita da altra società in house, partecipata dallo stesso Comune, essendo sufficiente a configurare quel rapporto anche la relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'iter procedimentale dell'ente committente, tale da rendere il primo partecipante dell'attività del secondo; relazione, questa, senz'altro riscontrabile in fattispecie nella quale la società in house del Comune che ha concorso alla realizzazione dell'evento è stata incaricata di svolgere le attività inerenti alla progettazione, fungendo così da supporto tecnico necessario alla stazione appaltante per l'affidamento diretto dell'opera complementare”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9768/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 12083/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4596/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

**Oggetto:** appalto pubblico – illecita conclusione ed esecuzione di appalto – illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione – definizione di danno erariale – sussistenza del rapporto di servizio – inserimento, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione per la realizzazione del programma pubblico.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...nella vicenda, le condotte ascritte a fattori di responsabilità contabile del ricorrente principale rispondono pienamente a quell'inserimento funzionale nell'ente ... in cui egli ... avrebbe assunto un ruolo determinante per l'allestimento delle condizioni organizzative (bando di gara, contratto PCP-Modelli) sin dall'origine volte a far acquisire a ... (la società di cui era dipendente) un appalto senza averne i requisiti, svolgendo essa attività genericamente consulenziali e non afferenti alla realizzazione di un progetto di ricerca orientata, ricerca e sviluppo su modelli organizzativi e di processo abilitanti al trasferimento tecnologico e all'applicazione di soluzioni innovative (Pre Commercial Procurement); la deviazione dei fondi pubblici, affluiti dagli enti pubblici partecipanti all'associazione e la destinazione*

*alle predette finalità pubbliche cui era orientata l'attività di ..., per atto istitutivo e relazione operativa con i soci stessi... [OMISSIS] tali principi si rinvergono, come anticipato, anche nella vigenza della precedente versione del codice dei contratti pubblici, applicabile alla gara su PCP-Modelli, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3 (parimenti interpretato secondo la giurisprudenza Eurounitaria: Cass. s.u. 8225 del 2010), in quanto: a) il requisito della personalità giuridica, come visto, ben è compatibile con l'assunzione di una soggettività giuridica che permetta all'ente la titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi e dunque il requisito personalistico; b) l'istituzione dell'ente sia avvenuta per la realizzazione di specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (requisito teleologico); c) l'attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (influenza dominante) (così, già, Cass. 2483/2017, 24375/2019)".*

## APPELLO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell’U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“È evidente, alla luce dei principi espressi in materia da queste Sezioni Unite, sopra illustrati e condivisi dal Collegio, che con tale argomentazione (fondata, peraltro, su orientamento consolidato della stessa Corte dei conti) il Giudice contabile di appello abbia esercitato, senza travalicarne i limiti, la giurisdizione speciale allo stesso attribuita sicché può affermarsi il seguente principio “in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l’eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazione potrà risolversi in sede esecutiva, senza dare luogo a una questione di giurisdizione””.*

## ATTO POLITICO

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3871/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 25317/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 350/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale dei consiglieri regionali in relazione alla delibera consiliare avente ad oggetto un aumento del capitale della società a totale partecipazione pubblica – atto politico – pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiarazione di non spettanza allo Stato (*rectius*: Corte dei conti) di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

**Esito:** cessazione della materia del contendere/conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/annullamento della sentenza impugnata.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In accoglimento del ricorso della Regione, la Corte Costituzionale – con sentenza n. 90 del 25 gennaio/11 aprile 2022 – ha così stabilito: “1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale ..., 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma ... che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica ...; 2) annulla per l'effetto la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi” [OMISSIS] ... Applicando questi principi al caso di specie, emerge “pertanto evidente che l'approvazione della delibera consiliare del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, contenente la ricapitalizzazione della società a totale partecipazione pubblica..., pur dando vita a un atto formalmente amministrativo, costituisce, da parte dei consiglieri regionali, esercizio di una funzione riconducibile a valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico, inerenti all'autonomia decisionale dell'organo politico della Regione..., in quanto tali esenti da responsabilità, in base all'art. 24 dello statuto””.*

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3870/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 23994/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 350/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale dei consiglieri regionali in relazione alla delibera consiliare avente ad oggetto un aumento del capitale della società a totale partecipazione pubblica – atto politico – pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiarazione di non spettanza allo Stato (*rectius*: Corte dei conti) di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

**Esito:** cessazione della materia del contendere/conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/annullamento della sentenza impugnata.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In accoglimento del ricorso della Regione, la Corte Costituzionale – con sentenza n. 90 del 25 gennaio/11 aprile 2022 – ha così stabilito: “1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n.*

350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale ..., 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma ... che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica ...; 2) annulla per l'effetto la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi” [OMISSIS] ... Applicando questi principi al caso di specie, emerge “pertanto evidente che l'approvazione della delibera consiliare del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, contenente la ricapitalizzazione della società a totale partecipazione pubblica..., pur dando vita a un atto formalmente amministrativo, costituisce, da parte dei consiglieri regionali, esercizio di una funzione riconducibile a valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico, inerenti all'autonomia decisionale dell'organo politico della Regione..., in quanto tali esenti da responsabilità, in base all'art. 24 dello statuto””.

## AZIONE DI ACCERTAMENTO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3872/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 16258/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con ordinanza n. 131/2022, depositata il 28.4.2022;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla pubblica amministrazione – procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico – applicazione da parte dell'amministrazione di appartenenza della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della privazione della retribuzione stante la violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del TUPI – ingiunzione di pagamento attivata dalla pubblica amministrazione – instaurazione innanzi al giudice del lavoro del giudizio per richiedere l'accertamento della insussistenza dell'incarico retribuito non autorizzato e la prescrizione dell'azione disciplinare – declaratoria della giurisdizione al giudice contabile da parte del giudice del lavoro – ordinanza del regolamento di giurisdizione emessa dal giudice contabile in quanto l'ente pubblico creditore è ammesso a procedere coattivamente nei confronti del debitore mediante ingiunzione di pagamento e ferma restando l'opponibilità di quest'ultima innanzi al giudice ordinario – assenza di qualunque proposizione dell'azione di responsabilità per danno erariale bensì attivazione diretta dell'amministrazione di appartenenza per ottenere il pagamento della somma – conseguente attivazione della domanda giudiziale di accertamento negativo dinanzi al giudice ordinario.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Ora, applicando questi principi nella concretezza del caso, emerge come l'azione sia stata qui proposta, non dalla Procura contabile per far valere un danno erariale riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per dolo o colpa grave, bensì dal dipendente stesso al fine di far risultare l'insussistenza del diritto dell'amministrazione di appartenenza di procedere direttamente e forzatamente al recupero del credito mediante trattenimento rateizzato in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale. Si tratta dunque di una domanda che trova petitum sostanziale nell'accertamento negativo di questo diritto e che muove dalla contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell'ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato, come tale devoluto al giudice ordinario. È evidente come la circostanza per cui l'azione sia stata intrapresa dal dipendente nei confronti dell'ente pubblico-datore di lavoro (accertamento negativo) non sposta i principi appena riassunti, trattandosi infatti di ipotesi del tutto speculari e corrispondenti a quella in cui vi sia azione diretta di recupero da parte dell'amministrazione di appartenenza, volta alla mera realizzazione del credito dell'amministrazione al riversamento degli extra-compensi non autorizzati; fattispecie nella quale – ed alla stessa maniera – rileva unicamente il fatto obiettivo della percezione dei compensi in violazione dell'obbligo di legge”.*

## AZIONE REVOCATORIA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1881/2023, depositata il 20.1.2023

*Ruolo generale n. 15603/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 60/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** azione revocatoria – legittimazione del Procuratore contabile all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 73 c.g.c. – azione di responsabilità attivata dall'amministrazione pubblica dinanzi al giudice ordinario avente funzione strumentale e accessoria rispetto all'azione revocatoria contabile – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ma alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché tale norma: interpreta l'art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al r.d. n. 1038 del 1933 ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei Conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; mira a “realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”, tutela accessoria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità erariale; trova “copertura” nell'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto, nonostante l'eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle “materie di contabilità pubblica”, riservate alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. SSUU n. 11073/2012; conforme, in precedenza, già Cass. SSUU 22059/2007)”.*

# C

## COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3872/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 16258/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con ordinanza n. 131/2022, depositata il 28.4.2022;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla pubblica amministrazione – procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico – applicazione da parte dell'amministrazione di appartenenza della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della privazione della retribuzione stante la violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del TUPI – ingiunzione di pagamento attivata dalla pubblica amministrazione – instaurazione innanzi al giudice del lavoro del giudizio per richiedere l'accertamento della insussistenza dell'incarico retribuito non autorizzato e la prescrizione dell'azione disciplinare – declaratoria della giurisdizione al giudice contabile da parte del giudice del lavoro – ordinanza del regolamento di giurisdizione emessa dal giudice contabile in quanto l'ente pubblico creditore è ammesso a procedere coattivamente nei confronti del debitore mediante ingiunzione di pagamento e ferma restando l'opponibilità di quest'ultima innanzi al giudice ordinario – assenza di qualunque proposizione dell'azione di responsabilità per danno erariale bensì attivazione diretta dell'amministrazione di appartenenza per ottenere il pagamento della somma – conseguente attivazione della domanda giudiziale di accertamento negativo dinanzi al giudice ordinario.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“• la domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non soltanto quando venga proposta, come pure previsto dalla legge, nei confronti del soggetto erogante (il quale, in quanto estraneo alla PA, non viene convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti), ma anche quando venga proposta nei confronti del dipendente stesso in recupero di un credito che ha natura sanzionatoria ex lege, in funzione del rafforzamento degli obblighi di fedeltà ed esclusività al quale il medesimo è tenuto; e ciò anche dopo l'introduzione, nell'articolo 53 cit., del co.7 bis, qualora la domanda abbia ad oggetto il recupero di compensi non autorizzati percepiti in epoca antecedente a tale introduzione (Cass.SS.UU.n.19072/16, ord; n. 8688/17; n. 1415/18 ord., n.5789/18 ord.; n. 13239/18 ord.; n.20533/18);• la giurisdizione ordinaria, così più volte affermata in fattispecie di recupero in via monitoria di compensi non autorizzati, cede invece a quella contabile allorché la domanda venga proposta, nei confronti del dipendente, non dall'ente di appartenenza ma direttamente dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, posto che in tal caso la domanda trova giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi, e del conseguente obbligo di riversare alla PA i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto (Cass.SS.UU.n.25769/15; n. 22688/11, riprese da Cass. SS.UU.n.17124/19 e n.415/20, cit.); • il fondamento della giurisdizione contabile poggia dunque su un petitum sostanziale volto a far emergere non una mera posizione debitoria del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza, bensì un illecito da attività extraistituzionale causativo di un danno risarcibile (per lesione all'immagine o per*



*sviamento di energie lavorative) in capo alla PA, anche se in ipotesi quantitativamente ragguagliato ai compensi non autorizzati”.*

## COMUNICAZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 811/2023, depositata il 12.1.2023

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** comunicazione – mancato formale avviso per l'adunanza al difensore nominato dalla parte per l'attuale giudizio in cassazione – rinvio della trattazione a nuovo ruolo.

**Esito:** rinvio della causa a nuovo ruolo/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Il collegio deve previamente dare atto che il difensore della ... non è stato raggiunto dal formale avviso per l'adunanza odierna, essendo stato comunicato l'avviso in atti al difensore della medesima ... nel giudizio di responsabilità contabile...e non al difensore nominato dalla ... per l'odierno giudizio...; che in ragione di ciò si impone il rinvio della trattazione a nuovo ruolo”.*

## CONFISCA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.4.2021;

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d’interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all’introduzione della concessione amministrativa per l’espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del *bis in idem* – esperibilità dell’azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Quanto, poi, alla sentenza penale che ha applicato la misura di sicurezza della confisca, non vale invocare gli artt. 4, prot. 7 CEDU e 50 CDFUE dovendosi ricordare che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo esclude l’equiparazione tra la responsabilità contabile e quella penale. Nella decisione del 13 maggio 2014, Rigolio c. Italia (ric. 20148/2009), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso l’applicabilità del divieto di doppia incriminazione (previsto nell’art. 4 del protocollo n. 7 integrativo della CEDU) al caso del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti italiana. Ed è appena il caso di ricordare che, in questa generale prospettiva, la violazione del *ne bis in idem* è stata esclusa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo anche e proprio con riguardo alla natura del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, essendosi constatato che detto giudizio non attiene a un’accusa penale, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione (par. 38 e 46), essendo destinato a concludersi, ove fondato, con la condanna (al pagamento di una somma) avente natura di risarcimento e non di pena (v. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23596; Cass., Sez. Un., 27 agosto 2019, n. 21742). [OMISSIS] Peraltro, la questione risulta prospettata sulla base dell’erronea convinzione che la applicazione della confisca in sede penale faccia di per sé sola venire meno la giurisdizione della Corte dei conti, potendosi solo predicare l’esistenza di un obbligo di tenere conto della esistenza della pronuncia intervenuta in sede penale e di trarre, rispetto ad una domanda che certamente rientra nella giurisdizione contabile, le conseguenze relative in ordine al tipo di pronuncia da adottare; ma ciò, con ogni evidenza, supera i limiti del controllo sulla giurisdizione devoluto a questa Corte Suprema”.*

## CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3871/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 25317/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 350/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale dei consiglieri regionali in relazione alla delibera consiliare avente ad oggetto un aumento del capitale della società a totale partecipazione pubblica – atto politico – pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiarazione di non spettanza allo Stato (*rectius*: Corte dei conti) di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

**Esito:** cessazione della materia del contendere/conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/annullamento della sentenza impugnata.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L'intervenuto annullamento, nella sede del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, della sentenza della Corte dei Conti, qui impugnata con ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. SSUU nn. 10441/18; 30656/18); si è per vero in presenza – nell'ambito di un procedimento caratterizzato dalla partecipazione di una sola parte in senso sostanziale (i ricorrenti) - di un fatto sopravvenuto idoneo di per sé a far venire radicalmente meno l'oggetto stesso dell'impugnativa e, con esso, ogni ragione di contrasto e quindi ogni interesse all'ottenimento della richiesta pronuncia”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3870/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 23994/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 350/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale dei consiglieri regionali in relazione alla delibera consiliare avente ad oggetto un aumento del capitale della società a totale partecipazione pubblica – atto politico – pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiarazione di non spettanza allo Stato (*rectius*: Corte dei conti) di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

**Esito:** cessazione della materia del contendere/conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/annullamento della sentenza impugnata.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L'intervenuto annullamento, nella sede del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, della sentenza della Corte dei Conti, qui impugnata con ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. SSUU nn. 10441/18; 30656/18); si è per vero in presenza – nell'ambito di un procedimento caratterizzato dalla partecipazione di una sola parte in senso sostanziale (i ricorrenti) - di un fatto sopravvenuto idoneo di per sé a far venire radicalmente meno l'oggetto stesso dell'impugnativa e, con esso, ogni ragione di contrasto e quindi ogni interesse all'ottenimento della richiesta pronuncia”.*

## CONFLITTO DI GIURISDIZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19056/2023, depositata il 5.7.2023

*Ruolo generale n. 15810/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza n. 47/2022, depositata il 22.6.2022;

**Oggetto:** pensionistica – conflitto di giurisdizione per l'ottenimento degli interessi legali ai sensi della L. n. 352/1998 sulle somme pensionistiche erogate in ritardo dal Ministero della difesa – criterio del *petitum* sostanziale – esclusione del criterio delle eccezioni proposte dal convenuto per la determinazione della giurisdizione *secundum eventum litis* – pignoramento ed esecuzione forzata quali eccezioni di parte.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Questa Corte ha già da tempo affermato (Cass., Sez. Un., n. 19600 del 12 novembre 2012) che la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall’attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come “ab initio” formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (con detta pronuncia, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, è stata ritenuta influente, ai fini della giurisdizione, l’eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall’amministrazione concedente). Il principio è stato ribadito evidenziandosi che, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, trova applicazione il criterio del *petitum* sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata *secundum eventum litis*, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall’attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovrà tenersi conto nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione del merito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30346 del 14 ottobre 2022; Cass., Sez. Un., n. 13702 del 29 aprile 2022; Cass., Sez. Un., n. 17123 del 26 giugno 2019; Cass., Sez. Un., n. 2360 del 9 febbraio 2015). [...OMISSIS...] Nella già sopra citata Cass., Sez. Un., n. 19600/2012 è stato precisato che, ai fini della giurisdizione si guarda solo alla domanda e non all’eccezione, fatti salvi casi particolari, che qui non vengono in rilievo (non potendo certo ritenersi che l’eccezione del fatto impeditivo costituito dal pignoramento del terzo sia tale da comportare che la stessa pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito). Tanto in coerenza con il principio secondo cui la statuizione sulla giurisdizione va in ogni caso tenuta distinta dalla decisione sul merito (così Cass., Sez. Un., n. 1479 del 15 febbraio 1994 e numerose successive conformi)”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13990/2023, depositata il 22.5.2023

*Ruolo generale n. 9805/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania, con ordinanza n. 64/2022, depositata il 4.4.2022;

**Oggetto:** pensionistica – mancato o tardivo trasferimento dei contributi previdenziali ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi e della percezione della pensione di vecchiaia con richiesta di condanna nei confronti dell’INPS al risarcimento dei danni per la perdita di un anno dei ratei pensionistici della pensione di vecchiaia liquidata solo all’esito del trasferimento dei contributi –

conflitto di giurisdizione – domanda non rientrante nella giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Il petitum sostanziale attiene alla pretesa risarcitoria per la perdita di un anno dei ratei pensionistici della pensione di vecchiaia liquidata da INARCASSA, in conseguenza della ricongiunzione dei contributi operata da INARCASSA solo all’esito del trasferimento dei contributi, trasferimento al quale l’INPS aveva provveduto nel mese di maggio del 2017 in riferimento ad istanza formalizzata nel maggio 2016. ...La domanda in tali termini svolta non rientra nella giurisdizione del giudice contabile, come correttamente argomentato dal giudice contabile che ha sollevato il conflitto”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13987/2023, depositata il 22.5.2023**

*Ruolo generale n. 9803/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con sentenza-ordinanza n. 85/2022, depositata l’11/04/2022;

**Oggetto:** pensionistica – docente MIUR dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente ma con idoneità ad altri compiti – conflitto negativo di giurisdizione su tutte le domande svolte dalla docente per il conseguimento della dispensa del servizio ex art. 7, comma 9, del D.P.R. n. 171/2011, con i relativi emolumenti e versamenti contributivi, oltre ai danni, nonché per l’annullamento dell’indebita percezione di somme pretese in restituzione dall’amministrazione – rapporto tra il giudizio contabile e il giudizio civile, quest’ultimo rivolto a contestare l’esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato – pretesa restitutoria della PA avente natura propria e distinta dal trattamento pensionistico della dipendente.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Tanto premesso, deve condividersi la declinatoria parziale di giurisdizione del giudice contabile che ha sollevato il conflitto, alla luce del principio, reiteratamente espresso da queste Sezioni Unite, nel senso che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione purché connesse al relativo diritto, come le controversie concernenti l’accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (fra tante, Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252; più in generale, sulla devoluzione, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, di tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, fra le più recenti, Cass., Sez. Un., 5 aprile 2023, n. 9436 ed ivi ulteriori precedenti; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2022, n. 28020; Cass., Sez. Un., 13 maggio 2021, n. 12903 ed ivi ulteriori precedenti)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11744/2023, depositata il 4.5.2023**

*Ruolo generale n. 20165/2022;*

*Per:* risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 87/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, depositata il 20.4.2022 e la sentenza n. 188/2022 del Tribunale di Paola, depositata l’1.7.2022;

**Oggetto:** pensionistica – ricalcolo del trattamento pensionistico – riconoscimento dei benefici

pensionistici previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 1092/1973 in ragione delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t., asseritamente svolte – configurabilità e disamina del conflitto reale negativo di giurisdizione – differenza con il conflitto virtuale di giurisdizione – accertamento delle mansioni svolte caratterizzato da un rilievo incidentale privo di riflessi diretti sul rapporto di lavoro ormai cessato – corretta individuazione dell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti per tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, anche per quelle ad esse funzionali.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Questa Corte ha in più occasioni affermato che “È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato” (tra le altre Cass. SU n. 1919/2021; Cass. SU n. 2087/2020; Cass. SU n. 8246/2017; Cass. SU n. 9841/2011) Presupposto indefettibile risulta dunque essere l’esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia. Tale condizione radica di per sé nelle parti un interesse alla risoluzione del conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale (Cass. SU 8246/2017). Rispetto ai principi richiamati non sembra assumere rilievo la circostanza che sia mancata la riassunzione della causa, ovvero la sequenza “classica” del conflitto negativo che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest’ultimo. La coesistenza di due giudizi iniziati quasi contestualmente dinanzi a due giudici diversi (ordinario e contabile), non fa venir meno l’interesse delle parti a superare lo “stallo processuale”, creato dalle due pronunce declinatorie di giurisdizione, con l’utilizzo dello strumento più idoneo previsto dall’ordinamento. Una univoca scelta impugnatoria, quale quella prospettata dalla società Poste, confliggerebbe con i principi di economia processuale che mirano a realizzare nella maniera più veloce possibile, una chiara risposta giudiziale alle controversie instaurate. A riguardo Cass. SU n. 2087/2020 ha precisato che il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, (...) ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d’impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione. A conforto di tali conclusioni risultano essere anche i principi enunciati con riferimento ai conflitti negativi denunciabili solo dinanzi a decisioni assunte in sede di piena cognizione (Cass. SU 23224/2016; Cass. SU 4297/2022). In tali ipotesi, l’inammissibilità prevista in caso di decisioni sulla giurisdizione assunte in sede cautelare (anche una solo di esse), individua espressamente i limiti e le condizioni necessarie per far sorgere il conflitto negativo, ovvero la presenza di due decisioni “stabili”, di segno contrario, che necessitino di una definitiva determinazione sulla giurisdizione. Tale è la condizione del caso in esame”.*

## CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19574/2023, depositata il 10.7.2023

*Ruolo generale n. 11610/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.10.2021;

**Oggetto:** impiego pubblico contrattualizzato – responsabilità erariale di una dipendente del MIUR in regime di distacco sindacale con incarico aggiuntivo remunerato – incremento pensionistico per incarico aggiuntivo successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla dipendente pubblica sotto forma di donazioni ingerendosi la stessa in un procedimento esitato nell'erogazione di un maggiore trattamento in proprio favore – inconfigurabilità della violazione del principio del *ne bis in idem* – rapporto tra il giudizio contabile e quello penale – disamina della figura del “distacco” o “comando” del lavoratore ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – indebita percezione di contributi pubblici a carico dell'erario – sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...occorre ribadire la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità contabile, per indebita percezione di contributi a carico dell'erario, proposta nei confronti di uno dei componenti di un organismo pubblico che abbia concorso all'erogazione, anche solo esprimendo sulla spettanza di quei contributi pareri poi rivelatisi infondati o basati su artifici o raggiri, invece riguardando il merito la corretta individuazione della ragione del concorso o della misura dell'apporto causale tramite il voto favorevole alla deliberazione dell'organo collegiale (Cass. S.U. 6 marzo 2020, n. 6461, in relazione ad una fattispecie di colpa grave del componente dell'organo collegiale, in qualità di professionista a conoscenza delle reali condizioni della società istante cui si riferiva il parere, per avere personalmente contribuito ad istruirne la pratica)”*.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18900/2023, depositata il 4.7.2023

*Ruolo generale n. 22779/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 21/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

**Oggetto:** illegittima percezione di contributo pubblico statale – responsabilità erariale della società e dei legali rappresentanti beneficiari del finanziamento – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo pubblico e la società- privato fruitore – questione di incostituzionalità su un ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio” manifestamente infondata.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“La fattispecie in esame non si sottrae al paradigma appena richiamato, perché la modalità con la quale si realizza il fine pubblico sotteso all'erogazione di un contributo, come quello che qui rileva, implica il coinvolgimento dell'imprenditoria privata nello specifico senso di essere questa uno strumento di concretizzazione del fine avuto di mira dal legislatore”*.



**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023**

*Ruolo generale n. 17430/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2022;

**Oggetto:** illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all’economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell’ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...È noto come, ai fini di sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instauri un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell’importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. s.u. 25 gennaio 2013, n. 1775; Cass. s.u. 3 febbraio 2014, n. 2287; Cass. s.u. 13 febbraio 2014, n. 3310; Cass. s.u. 27 gennaio 2016, n. 1515; Cass. s.u. 14 settembre 2017, n. 21297; Cass. s.u. 29 novembre 2017, n. 28504; Cass. s.u. 9 maggio 2018, n. 11185; Cass. s.u. 12 giugno 2018, n. 15342; Cass. s.u. 16 maggio 2019, n. 13245; Cass. s.u. 4 ottobre 2019, n. 24858: che ha ciò ritenuto, quand’anche il soggetto privato percettore del contributo non abbia presentato la domanda di concessione del finanziamento). Neppure è stato considerato indispensabile un utilizzo della risorsa diverso rispetto alla sua preordinata destinazione (così frustrando lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: Cass. s.u. 22 novembre 2019, n. 30526), essendo sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (Cass. s.u. 2 febbraio 2022, n. 3100). ...Nel caso di specie, l’appropriazione e lo sviamento accertati dei contributi pubblici – percepiti dai ricorrenti e non restituiti dopo la loro revoca – dalla finalità di sostegno all’economia della L.R. 20 luglio 2016, n. 16, nonché la vanificazione, da parte degli stessi, delle risorse pubbliche impiegate nella gestione delle pratiche di finanziamento, si innestano in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio, per le ragioni dette, radicante in quanto tale la giurisdizione contabile”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell’U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza

della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Questa Corte a Sezioni Unite ha, reiteratamente, affermato la giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori di società beneficiarie di contributi pubblici qualora gli stessi abbiano distratto le somme ricevute dalle finalità per le quali erano state erogate, così ingerendosi sulle procedure finalizzate alla concessione del finanziamento e alla sua utilizzazione (v. tra le altre, di recente, Cass., Sez. Un., n. 15893 del 17/05/2022 “In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell’ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti”; in termini, anche, Cass., Sez. Un., n. 15570 del 04/06/2021)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9659/2023, depositata l’11.4.2023**

*Ruolo generale n. 16087/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 27/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 19.1.2022;

**Oggetto:** percezione di contributi pubblici da parte di associazione relativa alla gestione di case-famiglia per disabili – mancata attività di rendicontazione – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel sistema integrato di interventi pubblici e servizi sociali – rendicontazione semestrale dei flussi di spesa da parte degli enti comunali e obbligo di rendicontazione a carico del privato/associazione/ente di promozione sociale che riceva un contributo pubblico.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“L’erogazione di detto contributo regionale è strumento per la realizzazione del servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, rivolto ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza. Al tempo stesso, il fine pubblico sotteso all’erogazione di tale contributo implica un coinvolgimento dei privati gestori di case-famiglia nello specifico senso di essere, costoro, uno strumento di concretizzazione di un servizio pubblico, attraverso la predisposizione di un’attività di accoglienza e di ospitalità destinata a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita. L’associazione o l’ente che gestisce una struttura residenziale per disabili si pone dunque, esso stesso, come funzionale alla realizzazione del fine pubblico avuto di mira dal legislatore, essendo chiamato a concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità. [OMISSIS] È irrilevante, infatti, il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta; rileva unicamente la circostanza che il privato destinatario del contributo, anche sotto forma di remunerazione, è chiamato alla realizzazione di un programma diviso dal legislatore e messo a punto dalla pubblica amministrazione per l’erogazione di un pubblico servizio di assistenza ai disabili”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 7740/2023, depositata il 16.3.2023**

*Ruolo generale n. 21977/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 21/A/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di finanziamenti pubblici concessi per la costruzione di impianti alberghieri da parte degli amministratori delle società private – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogante e i soggetti privati fruitori – sviamento della somma dalla finalità programmata.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...è da osservare che in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (v. Cass. Sez. U n. 3100-22). E questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (cfr. Cass. Sez. U n. 30526-19, Cass. Sez. U n. 1774-13, Cass. Sez. U n. 295-13). ...In ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste poi la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v. Cass. Sez. U n. 15893-22, Cass. Sez. U n. 18991-17)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023**

*Ruolo generale n. 7357/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell’incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La seconda contestazione e, con essa, anche il secondo motivo di ricorso a mezzo del quale si contesta il capo della decisione impugnata per aver ritenuto necessario che la [X] dimostrasse di avere «la disponibilità giuridica» dei fondi ammessi a contribuzione, denunciandosi perciò che, pronunciandone la condanna, il giudice contabile avrebbe violato la disciplina unionale della materia che richiede ai fini della fruizione delle misure di aiuto la mera disponibilità dei terreni per cui si richiedono, sono entrambi inammissibili poiché esulano dal perimetro entro il quale è esercitabile il controllo di giurisdizione affidato a questa Corte”.*

## CONTRIBUTO UNIFICATO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società *in house providing* controllata da un ente locale conferente l'incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In relazione al ricorso incidentale, non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del contributo unificato ivi previsto, che si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., S.U., n. 11542/2022)”.*

# D

## DANNO DA DISSERVIZIO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2370/2023, depositata il 25.1.2023

*Ruolo generale n. 12339/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 288/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 31.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale per danno da disservizio scaturito da gravi e reiterati ritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari da parte di un ex magistrato laico in servizio – mancato puntuale adempimento del dovere di tempestivo deposito dei provvedimenti giudiziari – conseguente lesione del sinallagma contrattuale giustificativa della corresponsione della retribuzione nella misura prestabilita – prestazione lavorativa comprensiva anche della puntualità nel deposito dei provvedimenti – analisi degli articoli 2, comma 3 *bis*, 3 e 13 della L. n. 117/1988 sulla responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati – spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri dell’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato da proporsi innanzi al giudice civile per i danni subiti dallo Stato anche per i casi di denegata giustizia in cui va ricompreso il tardivo deposito dei provvedimenti – approfondita disamina del danno da ritardato deposito dei provvedimenti giudiziari sotto diversi profili ovvero come irragionevole durata del processo, denegata giustizia, illecito disciplinare e per fatto costituente reato – responsabilità del magistrato per ritardato deposito costituente illecito disciplinare.

**Esito:** ricorso di parte privata accolto/giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Perché si abbia, accanto alla responsabilità disciplinare, responsabilità amministrativa per danno erariale da disservizio, occorre un quid pluris rispetto al mero ritardo: (a) un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, derivante dalla condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o il risarcimento per diniego di giustizia; oppure (b) il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l’ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un rifiuto o in una omissione di atti d’ufficio, penalmente rilevante, o sia espressione di un radicale, mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico per ciò che attiene alla retribuzione del magistrato “assenteista dalla funzione””.*

## **DANNO DA MANCATA ENTRATA**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società *in house providing* controllata da un ente locale conferente l’incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

### **PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Nel ricorso e nella successiva memoria è richiamata la giurisprudenza del giudice contabile sul danno da mancata riscossione di crediti o sul pregiudizio da mancata entrata (tra le altre, Sez. III Appello n. 233/2019, Sez. III Appello n. 369/2021), assumendo che, diversamente da quei casi, in cui il danno patrimoniale si identifica “con la perdita stessa del diritto di credito”, nel caso di specie “il diritto alla ripetizione dell’indebitato è esistente al momento della proposizione della domanda”. Il danno da “mancata entrata” (che si ha anche nel caso di omessa riscossione di un credito) – diversamente da quello conseguente ad esborso di denaro – si viene, infatti, a concretizzare soltanto quando “l’entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro, essendosi estinto il relativo diritto di credito, per l’inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza” (Sez. III Appello n. 369/2012 e Sez. I Appello n. 796/2013)”.*

## DANNO ERARIALE

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15935/2023, depositata il 6.6.2023**

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale del sindaco, direttore generale e dirigente comunali per illegittimo conferimento di incarichi difensivi a due legali esterni all’ufficio legale dell’ente – scelta illegittima di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta, su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva e in violazione dei criteri di legge – sussistenza del danno da mancata concorrenza – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina del danno erariale *in re ipsa* derivante da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale in materia di consulenza *contra legem*.

**Esito:** ricorso principale e ricorsi incidentali di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Ora, facendo applicazione di questi dettami all’odierna vicenda, è presto detto che oggetto delle censure ricorrenti non è tanto il fatto che il giudice contabile, teorizzando una fattispecie di responsabilità risarcitoria senza danno abbia creato una norma nuova ed abbia di conseguenza invaso la sfera del legislatore usurpandone il potere che compete solo a questo di farsi creatore del diritto positivo; ma come bene insegna proprio la discussione, a suo tempo apertasi sulla configurabilità nel nostro ordinamento della categoria del danno *in re ipsa*, solo di recente chiusa da queste SS.UU. – a cui pure indirettamente allude taluno dei ricorrenti –, ciò che i ricorrenti intendono più esattamente sottoporre a critica è il risultato del percorso interpretativo seguito dal giudice contabile per affermarne la responsabilità. Il che, anche a tacere della marginalità che nell’elaborazione di questa Corte riscuote l’eccesso di giurisdizione in danno del legislatore, porta a far rifluire la censura in parola nel solco della denuncia di un *error in iudicando*, su cui, però esprimendosi in esso il *proprium* della giurisdizione interessata, non è invocabile il sindacato cassatorio qui richiesto”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società *in house providing* controllata da un ente locale conferente l’incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*A tal riguardo, nella prospettiva già evidenziata della reciproca indipendenza tra le azioni civilistiche e quella di responsabilità amministrativo-contabile e come messo in luce segnatamente dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (cfr., tra le altre, Sez. II Appello n. 174 /2001; Sez. II Appello n.*

286/2003; Sez. III Appello n. 440/2003; Sez. II Appello n. 195/2004; Sez. II Appello n. 198/2004; Sez. giur. Sicilia n. 221/2012; Sez. I Appello n. 43/2014; Sezione Appello Sicilia n. 475/2014; Sez. III Appello n. 328/2014; Sez. giur. Veneto n. 98/2015; Sez. giur. Lombardia n. 62/2017; Sez. I Appello n. 540/2017), il danno erariale deve ritenersi certo quando risulti incontestabile nella sua realtà materiale; effettivo quando la perdita non è ipotetica; determinato quando è quantificato o quantificabile secondo i principi del codice civile; attuale se sussiste al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, rimanendo a tal riguardo irrilevante l'astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne. Ai fini della configurazione del danno, infatti, non occorre che lo stesso sia anche "irreversibile", tale cioè che il pregiudizio debba risultare non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi soddisfattori della pretesa creditoria affinché si possa, quindi, proficuamente esercitare l'azione di responsabilità amministrativa. Infatti, solo all'esito di tali rimedi alternativi, qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsi la necessità di verificare l'avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del danno subito, ai fini di procedere al saldo dovuto (cfr. Sez. giur. Sicilia n. 221/2012 e Sez. giur. Lombardia n. 166/2014). [...OMISSIS...] Del resto, al momento dell'esercizio dell'azione di danno erariale ad opera del Procuratore contabile, l'anzidetta azione civilistica, anche se – in ipotesi – fosse stata proposta, si presentava solo potenzialmente atta a soddisfare appieno il diritto di credito e, quindi, inidonea a determinare una elisione integrale del danno già verificatosi in modo certo, concreto e attuale in forza dell'avvenuto pagamento in favore dell'accipiens, effettuato in base a deliberazione adottata dagli attuali ricorrenti principali”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9768/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 12083/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4596/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

**Oggetto:** appalto pubblico – illecita conclusione ed esecuzione di appalto – illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione – definizione di danno erariale – sussistenza del rapporto di servizio – inserimento, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione per la realizzazione del programma pubblico.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...in termini adesivi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. s.u. 15893/2022), la giurisdizione contabile sul danno erariale è configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, “risultando decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico””.*



## DANNO OBLIQUO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11186/2023, depositata il 27.4.2023

*Ruolo generale n. 28616/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 140/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 6.5.2021;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale del responsabile del procedimento, del dirigente della società *in house* della regione e del dirigente della società *in house* del comune per violazione del principio di economicità dei contratti pubblici – carattere esorbitante dell’ammontare stabilito nella determina per l’attività di fornitura di essenze arboree – prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato alla società appaltatrice per la fornitura senza evidenza pubblica – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) – configurabilità del rapporto di servizio relativamente al soggetto privato esterno alla P.A. – appalto con affidamento diretto dell’opera complementare – disamina del danno erariale c.d. obliquo.

**Esito:** ricorso principale e ricorso incidentale di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L’art. 12 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica, infatti, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, non distingue tra danno diretto e danno obliquo, incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica. Tale disposizione si inserisce in un sistema che attribuisce alla Corte dei conti il potere di giudicare sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza (L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4). Il danno è da definirsi obliquo, siccome cagionato a un’amministrazione diversa da quella di appartenenza del dipendente. Oltre a trovare suffragio nel dettato positivo della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4, l’estensione della cerchia dei soggetti perseguibili si giustifica, nell’ottica della più ampia tutela del pubblico erario, in relazione al concetto di unitarietà della finanza pubblica, in sintonia con le più recenti dinamiche della contabilità di Stato e degli enti pubblici”.*

## **DEPOSITO**

### **(dei provvedimenti giudiziari)**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2370/2023, depositata il 25.1.2023**

*Ruolo generale n. 12339/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 288/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 31.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale per danno da disservizio scaturito da gravi e reiterati ritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari da parte di un ex magistrato laico in servizio – mancato puntuale adempimento del dovere di tempestivo deposito dei provvedimenti giudiziari – conseguente lesione del sinallagma contrattuale giustificativa della corresponsione della retribuzione nella misura prestabilita – prestazione lavorativa comprensiva anche della puntualità nel deposito dei provvedimenti – analisi degli articoli 2, comma 3 *bis*, 3 e 13 della L. n. 117/1988 sulla responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati – spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri dell’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato da proporsi innanzi al giudice civile per i danni subiti dallo Stato anche per i casi di denegata giustizia in cui va ricompreso il tardivo deposito dei provvedimenti – approfondita disamina del danno da ritardato deposito dei provvedimenti giudiziari sotto diversi profili ovvero come irragionevole durata del processo, denegata giustizia, illecito disciplinare e per fatto costituente reato – responsabilità del magistrato per ritardato deposito costituente illecito disciplinare.

**Esito:** ricorso di parte privata accolto/giurisdizione giudice ordinario.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“La responsabilità erariale per danno da disservizio non deriva dal ritardo di per sé, neppure quando reiterato, grave e ingiustificato. Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni è sanzionato disciplinarmente, e la responsabilità disciplinare serve, da sola, a tutelare il corretto esercizio della funzione e, con essa, il prestigio e il decoro del magistrato e il prestigio dell’istituzione giudiziaria. Quando il ritardo assume il significato di un comportamento non solo deontologicamente rilevante, ma anche illecito, risolvendosi in un reato o essendo l’effetto di un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, allora la protratta inerzia consente la configurazione di un danno erariale diretto da violazione del sinallagma lavoro-retribuzione patito dall’Amministrazione. ...Conclusivamente, il mero ritardo, da parte di un magistrato amministrativo, nel deposito dei provvedimenti non integra, di per sé, responsabilità amministrativa per danno da disservizio, essendo rimessa la valutazione di tale condotta all’organo disciplinare di governo autonomo, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti”.*

## **DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

**[ - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023**

*Ruolo generale n. 17742/2021;*

*Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;*

**Oggetto:** società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l'agente contabile, quale l'agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In definitiva, sulla base di tutte le esposte argomentazioni (essendo pacificamente infondata l'eccezione preliminare di difetto assoluto di giurisdizione, siccome la relativa censura si risolve nella denuncia di un “error in procedendo”, attinente al mancato esperimento del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 29 del d. lgs. n. 112/1999: cfr., per tutte, SU n. 5595/2020), risultando l'azione proposta (sulla base della riportata rappresentazione della vicenda processuale e del “petitum” sostanziale dedotto in giudizio) dalla società ... finalizzata a conseguire quanto dovuto dall'ADER (non attivata per il recupero del credito esattoriale nel termine massimo di prescrizione), quale agente contabile nell'ambito della propria gestione, essa avrebbe dovuto essere promossa dinanzi al giudice munito di giurisdizione a decidere sulla responsabilità contabile, ovvero avanti alla Corte dei conti, venendo in rilievo un danno erariale a carico del patrimonio sociale dell'... s.p.a. In conclusione, il proposto regolamento preventivo va risolto – in conformità anche alle conclusioni del PG - con l'affermazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, avanti alla quale le parti vanno rimesse e che provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio”].*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5513/2023, depositata il 22.2.2023**

*Ruolo generale n. 11333/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 63/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'1.3.2022;*

**Oggetto:** pensionistica – domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dell'indennità di funzione od operativa percepita durante il servizio – mancata rilevazione del difetto di giurisdizione sia in grado di appello sia nel giudizio di revocazione avverso la sentenza resa in appello – formazione del giudicato interno.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Ciò comporta che - applicando i noti principi di cui a Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 (tra le molte successive conformi si vedano Cass. SU, ord. 13 giugno 2011, n. 12905; Cass. SU, 27 aprile 2018, n. 19782; Cass. SU, ord. 20 luglio 2022, n. 22687; Cass. SU, 29 novembre 2017, n. 28503, quest'ultima con specifico riferimento ad impugnazione di sentenza resa dal giudice contabile) recepiti nella formulazione dell'attuale All. 1 - art. 15 d.lgs. n. 174/2016, che, stabilita al primo comma la rilevanza d'ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione, al secondo comma prevede che «nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» - avendo la pronuncia di primo grado, che ha pronunciato nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito, senza che detta*

*statuizione implicita fosse stata oggetto di gravame con il ricorso in appello, quanto alla giurisdizione, in materia, del giudice contabile, dinanzi al quale doveva essere conseguentemente radicato anche il successivo ricorso per revocazione, deve ritenersi formato pertanto il giudicato interno, ciò determinando l'inammissibilità del presente ricorso. Alla medesima conclusione sono pervenute le ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 36052, 36053, 36054 e 36055, rese in analoghe controversie, depositate in data 9 dicembre 2022, nelle more della pubblicazione della presente decisione”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 207/2023, depositata il 5.1.2023**

*Ruolo generale n. 30709/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 125/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2021;*

**Oggetto:** gruppo consiliare – non inerenza delle voci di spesa alle finalità istituzionali – illecita e dolosa utilizzazione del contributo pubblico da parte del capogruppo consiliare – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – ambito della discrezionalità amministrativa – esclusione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti – disamina dell’incidente di falso.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Va, pertanto, escluso il denunciato difetto assoluto di giurisdizione, perché la Corte dei conti, nel riscontrare la non inerenza delle spese sostenute con l’utilizzo delle risorse assegnate al gruppo, non ha invaso le attribuzioni del Consiglio regionale, ma ha esercitato la funzione giurisdizionale che ad essa è affidata, la quale comprende l’accertamento dell’illecito erariale commesso, a tale titolo, dal consigliere regionale”.*

## DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15935/2023, depositata il 6.6.2023

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale del sindaco, direttore generale e dirigente comunali per illegittimo conferimento di incarichi difensivi a due legali esterni all'ufficio legale dell'ente – scelta illegittima di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta, su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva e in violazione dei criteri di legge – sussistenza del danno da mancata concorrenza – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – disamina del danno erariale *in re ipsa* derivante da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale in materia di consulenza *contra legem*.

**Esito:** ricorso principale e ricorsi incidentali di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Analoghi rilievi, in disparte dalla laconicità che affligge l'esposizione della relativa doglianza, travolgono anche il secondo motivo dei ricorsi ... e ..., inteso a denunciare il vizio di giurisdizione della sentenza qui impugnata per essersi essa sostituita, delibando negativamente la circostanza afferente al sottodimensionamento dell'ufficio legale interno al Comune, alla Pubblica Amministrazione, cui la valutazione in questione spetterebbe nell'esercizio della propria discrezionalità. Anche in tal caso l'oggetto della censura investe il percorso interpretativo più estesamente sviluppato dal decidente a sostegno di quanto da esso deliberato, in cui l'elemento in parola si innesta e diviene, al pari di altri elementi istruttori altrettanto significativi, parte del ragionamento decisorio che fa perno sul principio del buon andamento, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, tanto che, come bene ha detto il procuratore contabile, “non si è in presenza di una valutazione di merito, ma di un sindacato che attiene al rispetto delle norme che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni””.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1157/2023, depositata il 16.1.2023

*Ruolo generale n. 6127/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 323/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 27.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'assessore comunale per gestione antieconomica di unità immobiliari non residenziali assegnate a titolo di comodato gratuito ovvero a canone ridotto ad associazioni senza scopo di lucro – violazione della normativa comunale sulle assegnazioni – disamina della discrezionalità amministrativa – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L'insindacabilità ‘nel merito’ delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei Conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa” (tra le molte: Cass. SSUU n. 30527/19 in fattispecie di responsabilità di assessore provinciale per la locazione di un immobile con destinazione incerta ed a condizioni diseconomiche; così Cass. SSUU n. 2157/21 in tema*

*di responsabilità per mala gestio nella stipulazione di contratti in strumenti finanziari derivati; Cass. SSUU n. 30769/22 in materia di responsabilità erariale per irregolare conferimento di incarichi dirigenziali interni). Ciò implica che: · la discrezionalità dell'amministratore nell'individuare la soluzione più idonea a realizzare nel caso concreto l'interesse pubblico può dirsi legittimamente esercitata solo in quanto risultino osservati i criteri informativi dell'agere della PA, come dettati in via generale dall'articolo 97 Cost. e codificati dall'art.1, co.1<sup>^</sup>, l. 241/90, quanto a "economicità, efficacia e pubblicità", e dall'art.1 d.lgs 286/99; · la rispondenza in concreto delle scelte degli amministratori a questi criteri è soggetta al controllo di giuridicità sostanziale della Corte dei Conti, in quanto si tratta di criteri che, travalicando la 'riserva di amministrazione' (intesa come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico), rientrano nella legittimità e non nella mera opportunità dell'azione amministrativa".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 207/2023, depositata il 5.1.2023**

*Ruolo generale n. 30709/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 125/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2021;*

**Oggetto:** gruppo consiliare – non inerente delle voci di spesa alle finalità istituzionali – illecita e dolosa utilizzazione del contributo pubblico da parte del capogruppo consiliare – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – ambito della discrezionalità amministrativa – esclusione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti – disamina dell'incidente di falso.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*"L'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di merito dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece, come nella specie, si mantenga nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5589)".*

## **DIVIETO DEL *BIS IN IDEM***

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19574/2023, depositata il 10.7.2023**

*Ruolo generale n. 11610/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 22.10.2021;

**Oggetto:** impiego pubblico contrattualizzato – responsabilità erariale di una dipendente del MIUR in regime di distacco sindacale con incarico aggiuntivo remunerato – incremento pensionistico per incarico aggiuntivo successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla dipendente pubblica sotto forma di donazioni ingerendosi la stessa in un procedimento esitato nell’erogazione di un maggiore trattamento in proprio favore – inconfigurabilità della violazione del principio del *ne bis in idem* – rapporto tra il giudizio contabile e quello penale – disamina della figura del “distacco” o “comando” del lavoratore ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – indebita percezione di contributi pubblici a carico dell’erario – sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...inammissibile è la denunciata violazione del principio di ne bis in idem, posto che tale vizio si risolve in un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo di proponibilità o perseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile), pertanto insindacabile dal giudice di legittimità, il cui controllo è circoscritto al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione; pure considerato che l’eventuale interferenza tra il giudizio penale (o anche civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale (Cass. S.U. 28 dicembre 2017, n. 31107; Cass. S.U. 13 dicembre 2022, n. 36495)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell’U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“La diversità di funzioni e di presupposti delle due azioni esclude, pertanto, che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto (v. Cass. 14 luglio 2015 n. 14632; Cass. Sez. Un. 28 novembre 2013 n. 26582), come già detto, il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno*

*aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, è finalizzato al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice; mentre il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, è volto alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023**

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.4.2021;*

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d’interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all’introduzione della concessione amministrativa per l’espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del *bis in idem* – esperibilità dell’azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Anche la quarta questione relativa alla dedotta violazione del principio del *ne bis in idem* (sia quanto all’intervenuta sentenza penale ex art. 444 cod. proc. pen. ed alla disposta confisca dei beni sia quanto al giudizio civile concluso con transazione) è questione interna alla giurisdizione contabile. Deve infatti escludersi l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., avverso le decisioni della Corte dei conti, per violazione del *ne bis in idem*, risolvendosi tale vizio in un error in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo della proponibilità o perseguibilità della domanda (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n. 19027; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2022, n. 4871). [OMISSIS] La diversità di funzione e di presupposti delle due azioni (civile o penale rispetto a quella contabile) esclude così che possa prospettarsi una violazione del principio del *ne bis in idem*, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU a mente della quale il principio deve ritenersi violato solo ove l’ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti (cfr. Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, ric. 18640/2010 ed altri riuniti)”.*



# E

## ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18539/2023, depositata il 30.6.2023**

*Ruolo generale n. 18880/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 8/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 12.1.2022;

**Oggetto:** pensionistica – domanda di riconoscimento giuridico, economico e contributivo ai fini pensionistici del periodo non lavorato con conseguente collocamento in quiescenza con effetto retroattivo – non spettante alla parte ricorrente il diritto all’anzianità giuridica e contributiva nonché i benefici economici anche per il periodo non lavorato – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – impugnazione di un’argomentazione svolta “*ad abundantiam*” improduttiva di effetti giuridici, per cui la sua impugnazione è priva di interesse.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (si v., Cass., S.U., 19085 del 2020), il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (si v., ex multis, Cass., Cass., S.U., n. 7457 del 2020). [...OMISSIS...] Peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex multis, Cass., n.18429 del 2022), è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “*ad abundantiam*”, in quanto la stessa, non costituendo una “*ratio decidendi*” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15935/2023, depositata il 6.6.2023**

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale del sindaco, direttore generale e dirigente comunali per illegittimo conferimento di incarichi difensivi a due legali esterni all’ufficio legale dell’ente – scelta illegittima di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta, su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva e in violazione dei criteri di legge – sussistenza del danno da mancata concorrenza – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina del danno erariale *in re ipsa* derivante da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale in materia di consulenza *contra legem*

**Esito:** ricorso principale e ricorsi incidentali di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Premesso che secondo quanto abitualmente si insegna l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorchè il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio (Cass., Sez. U, 7/07/2021, n. 19244; Cass., Sez. U, 11/09/2019, n. 22711; Cass., Sez. U, 25/03/2019, n. 8311), va, a miglior conforto della premessa declaratoria, ricordato che il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, sulle decisioni dei giudici speciali è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione ex multis Cass., Sez. U, 17/02/2022, n. 5219; Cass., Sez. U, 5/07/2021, n. 18976; Cass., Sez. U, 15/09/2020, n. 19168). Ne discende, in particolare – diversamente assumendo il controllo di giurisdizione una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 14/11/2018, n. 29285) – che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include perciò il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione speciale, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il “proprium” distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770)”.*

#### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14951/2023, depositata il 29.5.2023**

*Ruolo generale n. 17730/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 224/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 20.5.2022;*

**Oggetto:** agente contabile – responsabilità erariale di società per azioni per recupero crediti per sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada – società incaricata della riscossione non coattiva delle sanzioni – irregolarità di conti giudiziali depositati – differenza tra irregolarità contabili nel maneggio di denaro pubblico e inadempimento contrattuale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Giova ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è da tempo consolidata nel senso che il sindacato della Suprema Corte sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (v., tra le altre, le ordinanze 14 settembre 2020, n. 19085, e 4 giugno 2021, n. 15573). Tale giurisprudenza si colloca nel solco del tradizionale e pacifico orientamento che limita il sindacato di*

queste Sezioni Unite, nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte dei conti, ai soli casi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile (art. 111, ottavo comma, Cost.), mentre le violazioni o le errate interpretazioni delle norme di legge rientrano nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione stessa, integrando, tutt'al più, errores in iudicando o errores in procedendo”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14291/2023, depositata il 24.5.2023**

Ruolo generale n. 199/2021;

Avverso: la sentenza n. 100/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2020;

**Oggetto:** responsabilità erariale del dirigente dell'ufficio mobilità e dell'assessore per danno derivante dalla mancata riduzione delle percorrenze nel piano di esercizio del trasporto pubblico locale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – non violazione della discrezionalità amministrativa.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

“Va infatti ribadito che: - “In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato (id est, Corte dei Conti, ndr), il controllo del limite esterno della giurisdizione - che la Cost., art. 111, comma 8, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il “proprium” distintivo dell'attività giurisdizionale” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 - 01); - “L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale –, nonchè di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo” (Sez. U, Sentenza n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 - 01)”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

Ruolo generale n. 25710/2021;

Avverso: la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società in house providing controllata da un ente locale conferente l'incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del

contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) –, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o di altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento (tra le altre, Cass., S.U., n. 8311/2019; Cass., S.U., n. 19675/2020; Cass., S.U., n. 15573/2021; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 14301/2022). Sicché, il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con il diritto Europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione Europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell'U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell'azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Appare d'uopo rammentare che il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni*

*di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine a errores in procedendo o a errores in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n. 21692; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085). Si è, infatti, chiarito (Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111 Cost., comma 8, e dall'art. 362 c.p.c. e art. 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (così, Cass., Sez. U. n. 19085 del 2020 cit.)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9659/2023, depositata l'11.4.2023**

*Ruolo generale n. 16087/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 27/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.1.2022;*

**Oggetto:** percezione di contributi pubblici da parte di associazione relativa alla gestione di case-famiglia per disabili – mancata attività di rendicontazione – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel sistema integrato di interventi pubblici e servizi sociali – rendicontazione semestrale dei flussi di spesa da parte degli enti comunali e obbligo di rendicontazione a carico del privato/associazione/ente di promozione sociale che riceva un contributo pubblico.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Nessuna creazione di norma inesistente è, pertanto, riscontrabile nella sentenza impugnata. Lungi dall'aver esercitato un'attività di produzione normativa che non gli compete, il giudice contabile si è attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, applicando i principi generali del sistema, ricavabili dalla ratio e dalla finalità dell'erogazione di risorse pubbliche, ed individuando nell'omessa o infedele rendicontazione la modalità attraverso la quale l'(Omissis) e, per il suo tramite, i gestori delle case-famiglia hanno conseguito un finanziamento o una remunerazione non spettanti, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile per illecita distrazione dell'erogazione dalla sua specifica finalità. Poiché un ordinamento giuridico è un sistema composto da una pluralità di norme, che l'interprete a sua volta ricava da una pluralità di testi, l'interpretazione di una singola disposizione non può essere separata, o addirittura irrelata, dalle altre. L'interpretazione sistematica di una*

*disposizione di legge, rivolta a coglierne il significato più aderente al sistema normativo nel suo complesso alla luce della disciplina di settore e dei principi generali, costituisce funzione giurisdizionale e, esprimendo un tratto dell'interpretazione logica, non trasmoda mai in produzione normativa. Soltanto il fraintendimento della disposizione, quale abnorme percezione dell'enunciato linguistico, frutto di una "lettura" della disposizione normativa che prescinde dagli strumenti interpretativi rivolti a farne emergere il significato, si traduce nella creazione di una norma giuridica altrimenti inesistente".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023**

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 21.4.2021;

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d'interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all'introduzione della concessione amministrativa per l'espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del *bis in idem* – esperibilità dell'azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2021, n. 22140). Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112), l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di*

*cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 13196/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 26.2.2021;*

**Oggetto:** indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell’appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“- in primo luogo, che «l’ eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici» (§ 15); - in secondo luogo, che «il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”» (§ 16)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1881/2023, depositata il 20.1.2023**

*Ruolo generale n. 15603/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 60/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 22.2.2021;*

**Oggetto:** azione revocatoria – legittimazione del Procuratore contabile all’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 73 c.g.c. – azione di responsabilità attivata dall’amministrazione pubblica dinanzi al giudice ordinario avente funzione strumentale e accessoria rispetto all’azione revocatoria contabile – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...La suddetta doglianza, prima ancora che travolta dall’accertata sussistenza della giurisdizione contabile sulla controversia in esame, va giudicata inammissibile alla stregua dell’insegnamento della Corte costituzionale secondo cui non possono ricondursi all’eccesso di potere giurisdizionale le ipotesi*

di «uno “stravolgimento”, anche radicale, delle “norme di riferimento”» (C. cost. n. 6/2018, § 16)”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1157/2023, depositata il 16.1.2023**

Ruolo generale n. 6127/2022;

Avverso: la sentenza n. 323/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 27.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell’assessore comunale per gestione antieconomica di unità immobiliari non residenziali assegnate a titolo di comodato gratuito ovvero a canone ridotto ad associazioni senza scopo di lucro – violazione della normativa comunale sulle assegnazioni – disamina della discrezionalità amministrativa – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“... “l’eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore è configurabile solo ove il giudice amministrativo (o contabile) applichi non già la norma esistente bensì una norma da esso stesso creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, la mancata o inesatta applicazione di norme di legge non comportando viceversa la creazione di una norma inesistente, con conseguente invasione della sfera di attribuzioni del legislatore, giacché il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del giudice speciale” (Cass. SSUU n. 26164/22 ed innumerevoli altre). Altro è a dire che, nell’adottare l’interpretazione non condivisa, il giudice contabile avrebbe violato determinati indici e parametri di ricostruzione degli istituti giuridici di riferimento e, segnatamente, di riparto dei compiti e delle responsabilità tra organi amministrativi-gestori ed organi politici (artt.48 e 107 d.lgs.167/2000); ma questo si porrebbe tuttavia, ancora una volta, al di fuori del tema del riparto di giurisdizione per integrare, a tutto concedere, un errore di giudizio qui non rilevante”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 963/2023, depositata il 13.1.2023**

Ruolo generale n. 6329/2022;

Avverso: la sentenza n. 362/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.8.2021;

**Oggetto:** pensionistica – domanda di riconoscimento di scatti di stipendio con decorrenza diversa da quella già concessa nei relativi avanzamenti di carriera – disamina della disciplina normativa ex artt. 43 e ss. del R.D. n. 1290/1922 – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Analogamente, è stato escluso l’eccesso di potere giurisdizionale, da parte della Corte dei conti, in caso di rigetto della domanda di pensione di cui all’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, a séguito di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporta, in base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti, integrando la relativa censura, semmai, una violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile (ordinanza 5 giugno 2018, n. 14438). E sulla medesima lunghezza d’onda si colloca la decisione secondo cui non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione della Corte dei conti che, lungi dall’escludere l’astratta proponibilità dell’impugnazione incidentale ove un possibile diverso esito della controversia possa dipendere dall’accoglimento del gravame principale, abbia dichiarato tardivo l’appello incidentale, qualificandolo come autonomo, sull’assunto che l’interesse ad impugnare la decisione non possa essere fatto discendere dall’impugnazione principale essendo state le parti condannate, in primo grado, a pagare solo una quota parte del danno da risarcire, trattandosi di soluzione che può integrare un error



*in procedendo, non inerente all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dei suoi limiti esterni, ma solo al modo in cui essa è stata esercitata (sentenza 3 aprile 2014, n. 7847). ...Ciò premesso, è evidente che i tre motivi di ricorso in esame, pur essendo formalmente proposti in termini di eccesso di potere giurisdizionale e di superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile, pongono, in sostanza, altrettante censure di violazione di legge, perché contestano le modalità con le quali la Corte dei conti ha ricostruito il sistema normativo e le regole specifiche in materia di trattamento pensionistico che interessano l'odierno ricorrente. Il che vuol dire, appunto, che i primi tre motivi di ricorso, prospettando censure di errores in iudicando, rimangono comunque all'interno dei limiti della giurisdizione contabile, poiché non integrano alcun eccesso di potere giurisdizionale e si risolvono nella contestazione di una scorretta ricostruzione del quadro normativo e delle conseguenti asserite violazioni di legge”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023**

*Ruolo generale n. 7357/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell'incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Ne discende, in particolare – diversamente assumendo il controllo di giurisdizione una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 14/11/2018, n. 29285) – che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il “proprium” distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 304/2023, depositata il 9.1.2023**

*Ruolo generale n. 5459/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 20/2021 della Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, depositata il 17.12.2021;

**Oggetto:** giudizio di parificazione della Regione siciliana – impugnazione della sentenza resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti propongono ricorso dapprima la regione siciliana e poi la Procura Generale presso la Corte dei conti – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – intervenuta sentenza, nelle more del presente giudizio in cassazione, della sentenza della Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra Stato e regione e sindacato giurisdizionale del giudice contabile con infondatezza del ricorso della Regione nonché di quello della Procura contabile – ammissibilità della giustiziabilità delle pronunce delle sezioni regionali di controllo in sede di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario – nessuna disposizione per le spese processuali nei confronti della Procura Generale della Corte dei conti, in quanto avente natura di

parte soltanto formale – raddoppio del contributo unificato disposto nei confronti della Regione siciliana, se dovuto.

**Esito:** ricorsi riuniti proposti sia dalla Regione Siciliana sia dalla Procura Generale della Corte dei conti respinti/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“- coerentemente, d'altronde, queste sezioni unite hanno affermato la giustiziabilità delle pronunce delle sezioni regionali di controllo in sede di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario, anche in assenza di una espressa previsione del legislatore, ove le stesse risultino per qualche motivo portatrici di una lesività, immediata e concreta, per l'ente territoriale interessato, o comunque non risultino meramente collaborative, in coerenza con un assetto in cui tale giustiziabilità è riconosciuta, per fattispecie analoghe, nella forma del ricorso innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione (Cass., sez. un., n. 22645/16)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 207/2023, depositata il 5.1.2023**

*Ruolo generale n. 30709/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 125/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2021;

**Oggetto:** gruppo consiliare – non inerenzia delle voci di spesa alle finalità istituzionali – illecita e dolosa utilizzazione del contributo pubblico da parte del capogruppo consiliare – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – ambito della discrezionalità amministrativa – esclusione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti – disamina dell'incidente di falso.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Non è pertanto affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso ex ante, non esclude che le stesse siano non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 622)”.*

## ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14776/2023, depositata il 26.5.2023

*Ruolo generale n. 14029/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 602/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 24.12.2021;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale di cinque ex consiglieri di amministrazione e due ex direttori generali dell'ATAC s.p.a. per perdite subite dall'ATAC in conseguenza della stipula dei contratti di *cross border leasing* e successivo esercizio di recesso negoziale – omissione di un'adeguata istruttoria preliminare – mancanza di accuratezza nella valutazione dei rischi connessi ai contratti stipulati – nozione e disciplina della società *in house* – disamina della clausola statutaria di cessione entro il ristrettissimo limite del 5% del capitale sociale ai dipendenti di azioni a titolo di premio – non rilevanza di tale clausola di cessione di azione ai privati in quanto tale facoltà non è stata mai concretamente esercitata – l'esercizio di tale facoltà non avrebbe comunque privato il socio pubblico del c.d. controllo analogo sulla società *in house*, né avrebbe consentito ai soci privati poteri di controllo o di veto – non integrazione del vizio di omessa pronuncia da parte del giudice contabile per non aver lo stesso esaminato con un'espressa statuizione le eccezioni di parte ricorrente.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Con la sentenza 10.9.2009 in causa C-573/07, SEA, la Corte di Lussemburgo fu chiamata a stabilire se fosse consentito ad una pubblica amministrazione affidare, senza gara, il servizio di raccolta dei rifiuti ad una società in mano pubblica, il cui statuto prevedeva – proprio come nel caso qui in esame – la possibilità di cessione delle azioni ai dipendenti. La Corte di giustizia in quel caso stabilì che per escludere la natura in house di una società commerciale non rileva se lo statuto preveda la possibilità di cedere azioni a privati, ma rileva se tale facoltà sia stata concretamente esercitata. Al p. 51 della motivazione della suddetta sentenza, infatti, si legge: “in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui il capitale della società aggiudicataria è interamente pubblico e in cui non vi è alcun indizio concreto di una futura apertura del capitale di tale società ad investitori privati, la mera possibilità per i privati di partecipare al capitale di detta società non è sufficiente per concludere che la condizione relativa al controllo dell'autorità pubblica non è soddisfatta”. ...Se dunque: a) l'appalto di servizi si considera in house anche quando al capitale dell'aggiudicatario partecipano privati, se non hanno diritti di veto o poteri di controllo; b) la circostanza che l'ente pubblico non possieda il 100% del capitale sociale della società aggiudicataria del servizio di trasporto non esclude il “controllo analogo” dell'aggiudicante sull'aggiudicatario del servizio, e quindi consente l'aggiudicazione senza gara come alle società in house; c) deve concludersi che la natura di società in house dell'ATAC non è esclusa dalla previsione statutaria della facoltà del consiglio di amministrazione di emettere azioni da assegnare ai dipendenti a titolo gratuito, sia perché tale facoltà non fu mai esercitata e non poteva esserlo; sia perché l'esercizio di tale facoltà non avrebbe privato il socio pubblico del “controllo analogo”, né avrebbe consentito ai soci privati poteri di controllo o di veto”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11186/2023, depositata il 27.4.2023

*Ruolo generale n. 28616/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 140/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.5.2021;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale del responsabile del procedimento, del

dirigente della società in house della regione e del dirigente della società in house del comune per violazione del principio di economicità dei contratti pubblici – carattere esorbitante dell’ammontare stabilito nella determina per l’attività di fornitura di essenze arboree – prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato alla società appaltatrice per la fornitura senza evidenza pubblica – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) – configurabilità del rapporto di servizio relativamente al soggetto privato esterno alla P.A. – appalto con affidamento diretto dell’opera complementare – disamina del danno erariale c.d. obliquo.

**Esito:** ricorso principale e ricorso incidentale di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali o dei dipendenti per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. La società in house non si colloca come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza in termini di alterità soggettiva. [...OMISSIS...] Ricade nella giurisdizione contabile il danno cagionato ad una società in house attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società in house, partecipata dallo stesso Comune, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi”.*

***[- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023***

***Ruolo generale n. 17742/2021;***

***Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;***

***Oggetto: società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l’agente contabile, quale l’agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.***

***Esito: giurisdizione Corte dei conti.***

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“In particolare, l’... S.p.a. è totalmente partecipata dalla società ... holding s.r.l., a sua volta “società in house” del Comune di ..., dal quale è totalmente partecipata. Il controllo analogo del Comune di ..., dunque, è esercitato dall’ente locale per il tramite della ... holding s.r.l., in piena aderenza al disposto del secondo periodo dell’art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che, ai sensi del menzionato art. 12, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175 del 2016, il danno al patrimonio della ... S.p.a., arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei Conti. Si deve precisare che rispondono dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la “società in house” (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell’organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione. Se si considera che la responsabilità contabile in senso proprio, oggetto del giudizio di conto, è una manifestazione della responsabilità amministrativo-erariale, visto che entrambe le forme di responsabilità derivano da condotte lesive del patrimonio pubblico, si deve concludere che una*

*“società in house” è equiparabile in sostanza a una pubblica amministrazione (ovvero ne rappresenta una “longa manus”) agli effetti della individuazione del plesso giurisdizionale demandato a conoscere della responsabilità per danno al patrimonio sociale (erariale) arrecato da amministratori, dipendenti e concessionari di servizi che agiscono per conto della società; da tale equiparazione deve necessariamente discendere l’instaurabilità, dinanzi alla Corte dei conti, del giudizio di conto nei confronti degli agenti contabili della “società in house””].*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4399/2023, depositata il 13.2.2023**

*Ruolo generale n. 10715/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 55/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 17.2.2021;*

**Oggetto:** *società in house providing – sistema corruttivo negli appalti per la gestione dei rifiuti da parte del direttore commerciale delle vendite e di consigliere delegato – concomitante giudizio penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. – accoglimento in primo grado della richiesta del pubblico ministero contabile del danno all’immagine e del danno da tangente – declaratoria del difetto di giurisdizione nei confronti del giudice contabile emessa in grado di appello – non applicabilità dell’art. 16 bis del d.l. n. 248/2007, inserito in sede di conversione dalla l. n. 31/2008, alle società aventi “altri strumenti finanziari” quotati in mercati regolamentati – differenza con società aventi “azioni quotate” in mercati regolamentati – disamina della disciplina contenuta agli artt. 1, 2 e 12 del d. lgs. n. 175/2016 – conferma giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 1, comma 3, del TUSP.*

**Esito:** ricorso di parte pubblica respinto/giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...la censura così come delineata dal ricorrente in primo luogo non coglie l’effettiva ratio decidendi, atteso che la sentenza impugnata ha ... testualmente osservato che «...dirimente è la constatazione che l’artt. 16 bis [del d.l. n. 248/2007, inserito in sede di conversione dalla l. n. 31/2008], prendendo in considerazione solo le «società “con azioni quotate in mercati regolamentati”, non potrebbe comunque applicarsi a ... spa, la quale non ha “azioni” quotate ma ha “altri strumenti finanziari” (obbligazioni) quotati in mercati regolamentati. Peraltro, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il ritenere comunque la disposizione del citato art. 16 bis abrogata tacitamente (ex art. 15 ultimo inciso delle disp. prel. c.c.) dalla nuova legge che regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore, può dirsi non solo frutto di una corretta interpretazione letterale, dovendosene anche affermare la coerenza sul piano dell’interpretazione logico- sistematica. ... Quanto al primo profilo, è indubbio che l’art. 1, comma 5 del d. lgs. n. 175/2016...espressamente stabilisce che le norme di detto decreto si applicano alle società pubbliche quotate solo se espressamente previsto, mentre il succitato art. 12 non ne prevede la sua applicazione alle società quotate, come definite dal medesimo TUSP. Le condotte illecite commesse dal ... in danno di ... S.p.A., pertanto, sebbene quest’ultima pacificamente avente natura di società in house del Comune di ..., alla stregua di quanto sopra rilevato ..., in relazione al disposto dell’art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP, dovendosi qualificare come società quotata, restano fuori da specifiche disposizioni derogatorie previste dal testo unico in esame, trovando quindi applicazione il sopra citato art. 1, comma 3 del TUSP, ai sensi del quale «[p]er tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4264/2023, depositata il 10.2.2023**

*Ruolo generale n. 4705/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 460/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’11.11.2021;

**Oggetto:** società a partecipazione pubblica – abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione delle norme imperative sull’indebitamento degli enti locali e per il rilascio di garanzie – inconfigurabilità del rapporto di servizio – non ricorrenza dei requisiti propri della società *in house providing* – contratto di appalto intervenuto tra società privata e partecipata con pregiudizio economico solo indirettamente riconducibile all’ente comunale – *mala gestio* degli organi sociali non integrano gli estremi del danno erariale – pregiudizio gravante sul patrimonio della società partecipata quale ente soggetto alle regole di diritto privato e non su quello del socio pubblico.

**Esito:** estinzione del giudizio di Cassazione del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale della parte privata/giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Ove la società partecipata dallo Stato o dall’ente pubblico non possenga i requisiti richiesti per essere qualificata in house, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate (cfr. Cass. S.U. n. 22409 del 2018 cit.)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3869/2023, depositata l’8.2.2023**

*Ruolo generale n. 15274/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 330/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’1.12.2020;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale dell’amministratore delegato per indebita liquidazione di spese – disamina dei tre requisiti tipici e necessari della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici, dello svolgimento dell’attività prevalente a favore degli enti pubblici partecipanti e del controllo analogo – rapporto di servizio – distinzione tra danno causato per *mala gestio* degli amministratori al patrimonio della società a partecipazione pubblica e danno fatto valere nella gestione della società *in house*.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Va premesso che i requisiti della società c.d. ‘in house providing’ che eccezionalmente fondano la giurisdizione contabile in ambito societario sono stati da tempo focalizzati – in ragione della fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 18 novembre 1999, C-107/1998, Teckal – dalla giurisprudenza di legittimità, la quale già con Cass. SSUU n. 26283/13 ebbe ad affermare che tale deve considerarsi la società che, pur avendo veste di diritto privato, sia “costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”. Si tratta di indirizzo innumerevoli volte successivamente ripreso e ribadito: v. Cass. SSUU n. 17188/18; 22409/18; 22712/19; 26738/21; 20632/22 ed altre. Deve poi osservarsi che, in materia di responsabilità contabile, l’accertamento caso per caso della sussistenza di questi caratteri tipici - necessitanti di simultanea presenza: Cass. SSUU n.22409/18 – deve essere svolto con riguardo*

*al momento di commissione dei fatti contestati, non già della proposizione dell'azione di responsabilità. Va infine ancora precisato (tanto più a fronte del richiamo al d.lvo n. 175/16 qui operato sia dalla Corte dei Conti sia dal Procuratore Generale contabile) che le modifiche apportate in materia di società in house dalla Dir. 2014/24/UE sugli appalti pubblici (segnatamente, per quanto concerne il fatto che l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata debba essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante, e che nella persona giuridica controllata possa esserci partecipazione diretta di capitali privati a condizione che si tratti di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla controllata) ed attuate in Italia dai d.lgs n. 50/16 ed appunto n.175/16 cit., non sono applicabili (quand'anche se ne volessero estendere gli effetti a materie diverse dagli appalti pubblici) al caso di specie, nel quale si controverte di fatti illeciti commessi (2009-2014) prima del suo recepimento, ed anzi della sua stessa emanazione (Cass. SSUU n. 17188/18 cit.)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 976/2023, depositata il 13.1.2023**

*Ruolo generale n. 21625/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 67932 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;

**Oggetto:** enti e società a partecipazione pubblica – responsabilità per danno erariale di un funzionario ANAS s.p.a. subito dalla società – disamina delle società legali, in *house providing* e società per azioni private – azioni esercitabili nei confronti degli organi e dei dipendenti dell'ANAS di spettanza del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali, trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di azioni di responsabilità esercitabili nei confronti degli organi e dei dipendenti dell'Anas ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione, che renderebbero del tutto ingiustificato un regime giuridico diverso da quello applicabile alla responsabilità di organi e dipendenti di un vero e proprio ente pubblico economico, vale a persuadere che, per ragioni specificamente inerenti al regime legale suo proprio (al pari della Rai s.p.a. e dell'Enav s.p.a., analogamente connotate da uno specifico regime legale loro proprio), l'Anas medesima non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, avendo essa conservato connotati essenziali di un ente pubblico, a fronte dei quali risulta non decisiva l'adozione del modello organizzativo corrispondente a quello di una società azionaria per gli aspetti non altrimenti disciplinati in chiave pubblicistica». [OMISSIS] Del resto, la stessa decisione invocata del ricorrente, concernente Ferrovie dello Stato s.p.a., manifesta il medesimo convincimento in ordine ad Anas s.p.a.: «La cornice generale tratteggiata va ulteriormente completata avuto riguardo al riconoscimento di ipotesi particolari, in cui lo speciale statuto legale di talune società partecipate che svolgono attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti. L'affermazione, ricorrente nelle pronunce relative allo statuto legale peculiare di Rai S.p.A. ..., Enav S.p.A. ... e Anas S.p.A. ..., poggia su plurimi e specifici indici ...» (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30978). Né può ritenersi che la soluzione già affermata debba essere ripensata in ragione della promulgazione del Testo unico delle società pubbliche, articolo 12 in particolare, dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: «l'ampia formulazione della rubrica dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla, come visto delimitata, vicenda del danno*

*erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società in house di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione ... sostanzialmente abrogatrice della regola generale in tema di casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20» (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979)».*



## **ESECUZIONE FORZATA**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19056/2023, depositata il 5.7.2023**

*Ruolo generale n. 15810/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza n. 47/2022, depositata il 22.6.2022;

**Oggetto:** pensionistica – conflitto di giurisdizione per l'ottenimento degli interessi legali ai sensi della L. n. 352/1998 sulle somme pensionistiche erogate in ritardo dal Ministero della difesa – criterio del *petitum* sostanziale – esclusione del criterio delle eccezioni proposte dal convenuto per la determinazione della giurisdizione *secundum eventum litis* – pignoramento ed esecuzione forzata quali eccezioni di parte.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Né rileva, ai fini de quo, la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018 che, definendo i contorni sulla giurisdizione nelle controversie su atti dell'esecuzione forzata tributaria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui prevede che nelle controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o all'atto di intimazione ad adempiere, non sono ammesse le opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ. e che, in tutt'altro ambito, ha fatto applicazione del principio secondo il quale la peculiarità del diritto tributario non può arrivare a giustificare il differimento della tutela giurisdizionale. Le affermazioni qui svolte in punto di giurisdizione non confliggono, dunque, con le considerazioni del Giudice delle leggi in funzione dell'obiettivo, lì rilevante, di un completo recupero di una tutela giurisdizionale di cui è stata riscontrata la carenza”.*

## **ESTINZIONE DEL PROCESSO**

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 21411/2023, depositata il 19.7.2023**

*Ruolo generale n. 7835/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 391/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 09.11.2021;

**Oggetto:** rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. – ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542/2023 – integrazione dei requisiti richiesti per la rinuncia ex art. 390 c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391, primo comma, c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“letta l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. [...OMISSIS...] P.Q.M. dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio”.*

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 21051/2023, depositata il 18.7.2023**

*Ruolo generale n. 9306/2023;*

*Avverso:* la sentenza n. 340/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 19.10.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 30 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 18391/2023, depositata il 27.6.2023**

*Ruolo generale n. 24847/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 181/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 22.4.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 9 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 16659/2023, depositata il 12.6.2023**

*Ruolo generale n. 3171/2023;*

*Avverso: la sentenza n. 527/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.11.2022;*

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 24 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 16658/2023, depositata il 12.6.2023**

*Ruolo generale n. 4811/2023;*

*Avverso: la sentenza n. 411/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 5.8.2022;*

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 27 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 15836/2023, depositata il 6.6.2023**

*Ruolo generale n. 5889/2023;*

*Avverso:* la sentenza n. 366/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.8.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 19 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14852/2023, depositata il 26.5.2023**

*Ruolo generale n. 26125/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 201/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 27.4.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 7 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 14846/2023, depositata il 26.5.2023**

*Ruolo generale n. 25923/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 328/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 20.7.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis**

*cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 6 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.”.*

# G

## GIUDICATO

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 18542/2023, depositata il 30.6.2023**

*Ruolo generale n. 7835/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 391/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 9.11.2021;

**Oggetto:** questione di dubbia qualificazione in termini di agente contabile dell’Agenzia delle entrate e del MEF, quali ricorrenti – mancato riversamento obbligatorio di entrate pubbliche da parte dell’Agenzia delle entrate e del MEF, tenute in solido all’adempimento nei confronti della Regione – contestazione della giurisdizione contabile da parte dell’AE e del MEF nonostante il ricorso dalle stesse proposto dinanzi alla Corte dei conti avverso l’ingiunzione della Regione riferita al gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale dei proventi dell’IRAP e dell’IRPEF – doglianza di eventuale difetto della giurisdizione contabile ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. – richiesta di riconoscimento dell’eventuale sussistenza della giurisdizione amministrativa ex art. 133, lett. a), n. 2 c.p.a. – questione sul giudicato interno – rimessione della causa a nuova udienza.

**Esito:** rimessione a nuovo ruolo.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“La Regione ... nella memoria ha dedotto che in ragione della suddetta sentenza del giudice contabile, passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti, con riguardo al mancato riversamento per le annualità ..., si sarebbe formato giudicato esterno rispetto all’odierna controversia. ...La produzione della memoria e della documentazione allegata, a termini ormai scaduti, pone questione processuale in relazione al novellato art. 372, cod. proc. civ., e questione sostanziale con riguardo alla valenza del giudicato esterno invocato, che rilevano ai fini della decisione della controversia, entrambe non trattate negli scritti delle parti, ciò che rende opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, onde consentire il più ampio sviluppo del dibattito processuale anche su tali temi”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18389/2023, depositata il 27.6.2023**

*Ruolo generale n. 17690/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 36/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.1.2022;

**Oggetto:** pensionistica – domanda di ex dipendenti pubblici in quiescenza per modificare la liquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell’indennità di funzione operativa percepita durante il rapporto di lavoro ex art. 18, comma 1, D.P.C.M. n. 8/1980 – formazione del giudicato interno – rassegna delle decisioni della Corte di cassazione sulla formazione del giudicato interno con particolare riguardo alla giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“È ben noto lo sviluppo giurisprudenziale in ordine al giudicato interno formatosi sulla giurisdizione, in cui è stato basilare proprio il c.d. “Iodo Merone”: S.U. 9 ottobre 2008 n. 24883 ha insegnato che l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., per cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, “deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva*

*forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito" – e nel caso esaminato da questo storico arresto le Sezioni Unite giudicarono inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità –. ...Logica e lineare è proseguita, conformemente anche alle sopravvenute novelle di rito nelle varie branche giurisdizionali (in quello contabile, come già si è visto, All.1 - art. 15 D.Lgs. n. 174/2016), l'affermazione del giudicato interno in difetto di specifica impugnazione in appello".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9324/2023, depositata il 4.4.2023**

*Ruolo generale n. 11328/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 459/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 5.11.2021;*

**Oggetto:** pensionistica – richiesta del coniuge superstite di comprendere nel calcolo per il trattamento di quiescenza l'indennità di funzione o operativa ex art. 18 del DPCM n. 8/1980 – rapporto tra art. 18 del DPCM n. 8/1980 e art. 2 della L. n. 335/1995 – formazione del giudicato interno – giurisdizione esclusiva del giudice contabile sulle controversie che concernono la misura, il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione a favore dei pubblici dipendenti.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*"Ciò comporta che – applicando i noti principi di cui a Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 (tra le molte successive conformi si vedano Cass. SU, ord. 13 giugno 2011, n. 12905; Cass. SU, 27 aprile 2018, n. 19782; Cass. SU, ord. 20 luglio 2022, n. 22687; Cass. SU, 29 novembre 2017, n. 28503, quest'ultima con specifico riferimento ad impugnazione di sentenza resa dal giudice contabile) recepiti nella formulazione dell'attuale All. 1, D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 15, che, stabilita al comma 1 la rilevanza d'ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione, al comma 2, prevede che "nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione" – avendo la pronuncia di primo grado, che ha pronunciato nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito, senza che detta*

*statuizione implicita fosse stata oggetto di gravame con il ricorso in appello, quanto alla giurisdizione, in materia, del giudice contabile, dinanzi al quale doveva essere conseguentemente radicato anche il successivo ricorso per revocazione, deve ritenersi formato pertanto il giudicato interno, ciò determinando l'inammissibilità del presente ricorso. Alla medesima conclusione sono pervenute le ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 36052, 36053, 36054 e 36055 del 2022, nonché, da ultimo, l'ordinanza n. 5513 del 2023 rese in analoghe controversie”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5513/2023, depositata il 22.2.2023**

*Ruolo generale n. 11333/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 63/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'1.3.2022;*

**Oggetto:** pensionistica – domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dell'indennità di funzione od operativa percepita durante il servizio – mancata rilevazione del difetto di giurisdizione sia in grado di appello sia nel giudizio di revocazione avverso la sentenza resa in appello – formazione del giudicato interno.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Ciò comporta che - applicando i noti principi di cui a Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 (tra le molte successive conformi si vedano Cass. SU, ord. 13 giugno 2011, n. 12905; Cass. SU, 27 aprile 2018, n. 19782; Cass. SU, ord. 20 luglio 2022, n. 22687; Cass. SU, 29 novembre 2017, n. 28503, quest'ultima con specifico riferimento ad impugnazione di sentenza resa dal giudice contabile) recepiti nella formulazione dell'attuale All. 1 - art. 15 d.lgs. n. 174/2016, che, stabilita al primo comma la rilevanza d'ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione, al secondo comma prevede che «nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» - avendo la pronuncia di primo grado, che ha pronunciato nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito, senza che detta statuizione implicita fosse stata oggetto di gravame con il ricorso in appello, quanto alla giurisdizione, in materia, del giudice contabile, dinanzi al quale doveva essere conseguentemente radicato anche il successivo ricorso per revocazione, deve ritenersi formato pertanto il giudicato interno, ciò determinando l'inammissibilità del presente ricorso. Alla medesima conclusione sono pervenute le ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 36052, 36053, 36054 e 36055, rese in analoghe controversie, depositate in data 9 dicembre 2022, nelle more della pubblicazione della presente decisione”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 13196/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 26.2.2021;*

**Oggetto:** indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell'appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Il secondo motivo di ricorso per cassazione denuncia il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti per essersi essa pronunciata su una domanda di risarcimento di*



*danno erariale spiegata nei confronti di ... senza rilevare che tra quest'ultimo e la pubblica amministrazione non sussisteva alcun rapporto di servizio idoneo ad incardinare la giurisdizione contabile. ...Il motivo va anch'esso giudicato inammissibile, perché la inammissibilità dell'appello, accertata dalla Corte dei conti con la statuizione che ha resistito all'impugnazione portata con il primo motivo di ricorso, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, pertanto, ha precluso la possibilità rilevare l'ipotetico difetto di giurisdizione del giudice contabile per insussistenza del rapporto di servizio”.*

## GIUDIZIO DI CONTO

*[- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023*

*Ruolo generale n. 17742/2021;*

*Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;*

**Oggetto:** *società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l’agente contabile, quale l’agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.*

**Esito:** *giurisdizione Corte dei conti.*

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Ora, esaminando la fattispecie portata all’attenzione di queste Sezioni unite sulla scorta del riportato inquadramento, deve osservarsi che la struttura del giudizio di conto, così come quella del giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, non è sovrapponibile – per come intesa in via generale – a quella del giudizio incardinato dinanzi al giudice di pace, oggetto del presente regolamento preventivo di giurisdizione. Nel caso che ci occupa, ci si trova di fronte ad un’azione di danno esercitata dalla “società in house” che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica (dovendo qualificarsi, in senso lato, “giudizio di conto” ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti: cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU n. 16014/2018), in quanto gli obblighi e la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardano la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti ad un patrimonio pubblico qual è quello dell’... S.p.a., va rilevato che detta azione non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, non era (ancora) avvenuto”].*

## GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 304/2023, depositata il 9.1.2023

*Ruolo generale n. 5459/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 20/2021 della Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, depositata il 17.12.2021;

**Oggetto:** giudizio di parificazione della Regione siciliana – impugnazione della sentenza resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti propongono ricorso dapprima la regione siciliana e poi la Procura Generale presso la Corte dei conti – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – intervenuta sentenza, nelle more del presente giudizio in cassazione, della sentenza della Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra Stato e regione e sindacato giurisdizionale del giudice contabile con infondatezza del ricorso della Regione nonché di quello della Procura contabile – ammissibilità della giustiziabilità delle pronunce delle sezioni regionali di controllo in sede di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario – nessuna disposizione per le spese processuali nei confronti della Procura Generale della Corte dei conti, in quanto avente natura di parte soltanto formale – raddoppio del contributo unificato disposto nei confronti della Regione Siciliana, se dovuto.

**Esito:** ricorsi riuniti proposti sia dalla Regione Siciliana sia dalla Procura Generale della Corte dei conti respinti/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“- la configurazione della decisione di parificazione – quale risultato dell’esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica) –, cui accede l’eventuale impugnativa, esclude che l’adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea regionale possa costituire ostacolo all’emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell’impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti; - «le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti» (Corte cost. n. 72 del 2012), giacché l’una consiste nel controllo politico da parte dell’assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell’esecutivo, illustrate nel rendiconto, mentre l’altra nel controllo delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente» (Corte cost., nn. 247 del 2021 e 235 del 2015), su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria; [OMISSIS] - oggetto specifico della decisione delle sezioni riunite in speciale composizione non è difatti la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l’esito del giudizio delle sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (Corte cost., nn. 246 del 2021 e 49 del 2018); la promulgazione della legge regionale di approvazione del rendiconto, allora, non è idonea a incidere sulla materia del contendere e a costituire un ostacolo all’emanazione della decisione nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale innanzi alla Corte dei conti (ve n’è ulteriore conferma in Corte cost. n. 233/22, che ha definito la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalle sezioni riunite della Corte dei conti, della quale si è dato conto in narrativa)”.*

## GRUPPO CONSILIARE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 207/2023, depositata il 5.1.2023

*Ruolo generale n. 30709/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 125/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2021;

**Oggetto:** gruppo consiliare – non inerenza delle voci di spesa alle finalità istituzionali – illecita e dolosa utilizzazione del contributo pubblico da parte del capogruppo consiliare – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – ambito della discrezionalità amministrativa – esclusione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti – disamina dell’incidente di falso.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, senza che rilevi la disciplina regionale che preveda l’approvazione dei rendiconti da parte dell’Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo, conducendo l’opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della garanzia di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. - di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2022, n. 30892). [OMISSIS] La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei Consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi”.*

## ILLECITO DISCIPLINARE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2370/2023, depositata il 25.1.2023

*Ruolo generale n. 12339/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 288/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 31.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale per danno da disservizio scaturito da gravi e reiterati ritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari da parte di un ex magistrato laico in servizio – mancato puntuale adempimento del dovere di tempestivo deposito dei provvedimenti giudiziari – conseguente lesione del sinallagma contrattuale giustificativa della corresponsione della retribuzione nella misura prestabilita – prestazione lavorativa comprensiva anche della puntualità nel deposito dei provvedimenti – analisi degli articoli 2, comma 3 *bis*, 3 e 13 della L. n. 117/1988 sulla responsabilità amministrativo-contabile dei magistrati – spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri dell’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato da proporsi innanzi al giudice civile per i danni subiti dallo Stato anche per i casi di denegata giustizia in cui va ricompreso il tardivo deposito dei provvedimenti – approfondita disamina del danno da ritardato deposito dei provvedimenti giudiziari sotto diversi profili ovvero come irragionevole durata del processo, denegata giustizia, illecito disciplinare e per fatto costituente reato – responsabilità del magistrato per ritardato deposito costituente illecito disciplinare.

**Esito:** ricorso di parte privata accolto/giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Il mancato rispetto, da parte del magistrato, dei tempi processuali rinviene la sua reazione nella sanzione disciplinare, la quale, anche per la particolare iniziativa nel promovimento, evoca una responsabilità verso l’intero ordinamento: una responsabilità mediante la quale si tutela il principio di buon andamento, riferibile pure agli organi dell’amministrazione della giustizia, e trovano un presidio i valori che si compendiano nel giusto processo, caratteristica essenziale della funzione giurisdizionale. La responsabilità disciplinare del magistrato è tale, per sua natura, da assorbire, là dove l’inefficienza del servizio giustizia dipenda dal mero ritardo nel deposito, le ragioni che stanno alla base della elaborazione giurisprudenziale giuscontabile del danno da disservizio. Non ci può essere spazio, allora, per la perseguibilità, dinanzi al giudice contabile, di una responsabilità per danno diretto erariale da disservizio derivante dalla inosservanza, quantunque reiterata, grave e ingiustificata, dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Il rispetto dei canoni costituzionali cui deve improntarsi l’agire funzionale del giudice è assicurato dalla predisposizione, e dal concreto funzionamento, di un apparato disciplinare affidato a un organo che, per la composizione elettiva e per la presenza anche di membri laici, non costituisce un’entità separata, ma esprime il collegamento della magistratura con il complessivo ordinamento costituzionale dello Stato. ... In questo contesto, la responsabilità amministrativa per danno erariale da disservizio non può essere in via interpretativa estesa fino a comprendere ipotesi legate al mero ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte del magistrato. Spetta, infatti, alla responsabilità disciplinare affidata all’organo di governo autonomo reagire a condotte violative dei doveri funzionali del magistrato che abbiano determinato, per il mancato rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, un livello della funzione giurisdizionale qualitativamente non adeguato alle attese dell’utenza. Saremmo, altri-menti, di fronte ad una pluralità di giudizi, o di procedimenti, di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti. In altri termini, la responsabilità disciplinare per il ritardo*

*(reiterato, grave e ingiustificato) attinge all'interesse, in tutte le sue componenti, all'osservanza dei doveri funzionali, laddove la responsabilità erariale per lo stesso fatto in tanto è consentita in quanto la condotta del magistrato si ponga "oltre" la fattispecie di rilievo disciplinare".*

## INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14951/2023, depositata il 29.5.2023

*Ruolo generale n. 17730/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 224/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 20.5.2022;

**Oggetto:** agente contabile – responsabilità erariale di società per azioni per recupero crediti per sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada – società incaricata della riscossione non coattiva delle sanzioni – irregolarità di conti giudiziali depositati – differenza tra irregolarità contabili nel maneggio di denaro pubblico e inadempimento contrattuale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura della società ricorrente secondo la quale la contestazione formulata dalla Procura della Corte dei conti avrebbe ad oggetto non un addebito contabile quanto, piuttosto, un inadempimento contrattuale, come tale sottratto alla giurisdizione speciale. Il fatto che, materialmente, siano stati evidenziati, a carico della società ..., una serie di irregolarità descritte nella sentenza impugnata – irregolarità emerse, è bene ricordarlo, nel corso di un giudizio di conto, nel quale il magistrato istruttore aveva evidenziato numerose criticità – conferma la pacifica circostanza del maneggio del denaro pubblico che costituisce il presupposto fondante la giurisdizione della Corte dei conti”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2189/2023, depositata il 24.1.2023

*Ruolo generale n. 4700/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 30097 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Lombardia;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell’ex dirigente generale ASL per acquisto di immobile allo stesso locato ad un prezzo inferiore al valore di mercato – violazione della normativa pubblicistica per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici – concomitante sentenza definitiva penale sul reato di turbata libertà degli incanti – disamina sul ruolo di privato cittadino-affittuario avente diritto di prelazione all’acquisto dell’immobile di cui era conduttore – ricorrenza del rapporto di servizio tra il privato e l’ente pubblico – rilevanza dell’evento dannoso verificatosi in pregiudizio alla P.A. – insussistenza dell’inadempimento contrattuale o di illecito aquiliano per la gestione di fondi pubblici preordinata ad un illecito lucro personale.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Nello specifico, quello che rileva per incardinare la suddetta giurisdizione anche nei confronti del soggetto formalmente estraneo all’apparato amministrativo pubblico è la sua partecipazione allo sviamento delle risorse finanziarie dalle dovute finalità d’interesse pubblico, attraverso un comportamento di reiterata ingerenza, invasivo del processo decisionale amministrativo e della gestione dei fondi pubblici, preordinato al perseguimento di un illecito lucro personale. Ed è tale titolo di responsabilità, diverso da quello ordinario contrattuale, o da illecito aquiliano e consistente, invece, nell’esercizio (attraverso l’ingerenza), anche solo di fatto, di poteri propri della pubblica amministrazione intestataria della funzione, suscettibile di rendere l’estraneo complice fattivo dell’operato dell’Ente pubblico, che è prospettato, in sede di edictio actionis, da parte della Procura contabile”.*

## INCARICO DI CONSULENZA

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15935/2023, depositata il 6.6.2023

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale del sindaco, direttore generale e dirigente comunali per illegittimo conferimento di incarichi difensivi a due legali esterni all'ufficio legale dell'ente – scelta illegittima di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta, su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva e in violazione dei criteri di legge – sussistenza del danno da mancata concorrenza – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – disamina del danno erariale *in re ipsa* derivante da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale in materia di consulenza *contra legem*.

**Esito:** ricorso principale e ricorsi incidentali di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Analoghi rilievi, in disparte dalla laconicità che affligge l'esposizione della relativa doglianza, travolgono anche il secondo motivo dei ricorsi ... e ..., inteso a denunciare il vizio di giurisdizione della sentenza qui impugnata per essersi essa sostituita, delibando negativamente la circostanza afferente al sottodimensionamento dell'ufficio legale interno al Comune, alla Pubblica Amministrazione, cui la valutazione in questione spetterebbe nell'esercizio della propria discrezionalità. Anche in tal caso l'oggetto della censura investe il percorso interpretativo più estesamente sviluppato dal decidente a sostegno di quanto da esso deliberato, in cui l'elemento in parola si innesta e diviene, al pari di altri elementi istruttori altrettanto significativi, parte del ragionamento decisorio che fa perno sul principio del buon andamento, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, tanto che, come bene ha detto il procuratore contabile, “non si è in presenza di una valutazione di merito, ma di un sindacato che attiene al rispetto delle norme che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni””.*

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società in house providing controllata da un ente locale conferente l'incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Tuttavia, va rilevato che l'azione di danno erariale intentata nei confronti degli attuali ricorrenti principali si fonda sul fatto di aver essi, con Delib. 27 luglio 2010, quali componenti del consiglio di amministrazione della ... Spa, conferito all'amministratore della società ... un incarico di consulenza*



*con compenso aggiuntivo che ... superava, complessivamente ..., il limite stabilito dall'allora vigente della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 725. ... Sicché, trova anzitutto rilievo, in coerenza con l'azione esercitata dal Procuratore contabile, una causa petendi di natura risarcitoria, in quanto l'azione è rivolta contro coloro che hanno deliberato illegittimamente il conferimento dell'incarico e determinato il conseguente esborso indebito da parte del soggetto pubblico con relativo danno patrimoniale e non già contro il destinatario dell'importo non dovuto, rispetto al quale soltanto è esercitabile l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. Questa, infatti, rappresenta un'azione restitutoria – e non già risarcitoria – a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi (ossia l'accipiens), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass. n. 13357/2004). Dunque, il soggetto legittimato passivamente dell'azione ex art. 2033 c.c., è unicamente l'effettivo destinatario del pagamento non dovuto, ossia il soggetto cui il pagamento è giuridicamente riferito (Cass. n. 18622/2015)”.*

## INCIDENTE DI FALSO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023

*Ruolo generale n. 7357/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell’incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“È ben vero che, come dedotto, l’art. 105 cod. giust. cont., rimetta la decisione in ordine alla falsità di un documento prodotto nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale alla giurisdizione del giudice ordinario cui essa appartiene in via generale a mente dell’art. 9, comma 2, cod. proc. civ., disponendo, al comma 1, che “chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente”. Né si può effettivamente dubitare che, stante la riserva di giurisdizione così sancita in favore del giudice ordinario, ove il giudice contabile accerti ex se la falsità di un documento prodotto in giudizio e ritenuto rilevante ai fini della decisione, egli eserciti la propria potestas iudicandi al di fuori della giurisdizione riconosciutagli dal legislatore, si ché la decisione dal medesimo pronunciata si rende per questo impugnabile avanti a questa Corte a mente dell’art. 362 cod. proc. civ., essendo stata assunta in violazione dei limiti esterni imposti alla giurisdizione del giudice speciale. [OMISSIS] Piuttosto, il rilievo aiuta a vedere, con più fedele adesione al decisum enunciato nell’occasione, che la sentenza, pur se abbia talora esplicitamente fatto cenno alla falsità dei documenti, abbia inteso utilizzare la locuzione non tanto per alludere all’incidente dell’art. 105 cod. giust. cont., ma, più propriamente, volendo enfatizzare l’effetto corroborante che l’intervenuto disconoscimento da parte di alcuni dei sottoscrittori delle firme apposte sui documenti in disamina si mostrava in grado di procurare al complessivo equilibrio della decisione. Il che mette in chiaro che l’argomento della “falsità” non è fine a sé stesso, sicché sulla sua enunciazione da parte del giudice contabile si possa innestare il vizio denunciato, ma si inserisce in un tessuto motivazionale di più ampio respiro, ove si affianca ad argomenti di analogo significato perché tutti rappresentativi, nel giudizio del decidente, della natura illecita dell’attività imputata... [OMISSIS] Ha a tale riguardo osservato il Pubblico Ministero contabile che, sussistendo la riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario in base alla norma richiamata solo se del documento prodotto in giudizio sia eccepita la falsità e si renda necessario pronunciare su di essa previa presentazione della querela di falso, la querela di falso postula che il documento che ne è l’oggetto sia assistito da fede privilegiata, di guisa che, se il documento non consiste in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata che si abbia per legalmente riconosciuta, la querela non ha ragione di essere prospettata come accadimento ineludibile del giudizio, in cui lungi dal trovarsi in presenza di un documento assistito da fede privilegiata, il documento prodotto in giudizio sia semplicemente disconosciuto. Il rilievo è pienamente condivisibile e coglie certamente un aspetto che rende del tutto incongrua la contestazione ricorrente. Se i documenti non si hanno per legalmente riconosciuti, l’incidente dell’art. 105 cod. giust. cont. non si apre perché quei documenti non esplicano alcuna efficacia probatoria e, dunque, se il giudice contabile si pronuncia in tal senso, egli non si sostituisce al giudice ordinario e la sua decisione non si espone per questo ad essere impugnata avanti a questa Corte per eccesso di giurisdizione”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 207/2023, depositata il 5.1.2023**

*Ruolo generale n. 30709/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 125/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2021;*

**Oggetto:** gruppo consiliare – non inerenza delle voci di spesa alle finalità istituzionali – illecita e dolosa utilizzazione del contributo pubblico da parte del capogruppo consiliare – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – ambito della discrezionalità amministrativa – esclusione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti – disamina dell’incidente di falso.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Il codice di giustizia contabile, all’art. 14, riserva all’autorità giudiziaria ordinaria (accanto alle questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) la risoluzione dell’incidente di falso. A sua volta, l’art. 105 dello stesso codice, dedicato all’incidente di falso, prevede che chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. [OMISSIS] ...nella specie, il giudice contabile, nel definire il valore probatorio di documenti, acquisiti agli atti, rappresentati da scritture private provenienti da terzi, e non dal convenuto Fabio Broglia, si è limitato a stabilire se sia utilizzabile nel processo contabile tale documentazione, costituita da ricevute di pagamento la cui sottoscrizione è stata espressamente disconosciuta da coloro che apparentemente le avrebbero emesse. [OMISSIS] Risulta evidente, pertanto, che il giudice contabile non ha risolto alcun incidente di falso (e, pertanto, non ha ecceduto dai limiti della propria giurisdizione per invadere la sfera della giurisdizione ordinaria), ma si è limitato a compiere una valutazione sulla rilevanza probatoria e sulla pertinenza di ricevute di pagamento espressamente disconosciute dai terzi apparenti firmatari. Gli eventuali errori commessi, al riguardo, dalla Corte dei conti attengono, al più, ad errores in procedendo o in iudicando, rientranti nei limiti interni della giurisdizione del giudice speciale: come tali, essi sono estranei alla verifica delle Sezioni Unite, conseguendone, sul punto, l’inammissibilità della censura”.*

## **INESISTENZA** *(del ricorso)*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023**

*Ruolo generale n. 17430/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2022;*

**Oggetto:** illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all’economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell’ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è, infatti, nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Cass. s.u. 30 settembre 2021, n. 26655, che, in motivazione sub p.to 10.1, ha ciò ritenuto, nonostante l’autonomia processuale degli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e gli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte rilevata dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 23681/09, poi incidentalmente ripresa nella sentenza n. 36356/18)”.*

## INGIUNZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3872/2023, depositata l'8.2.2023

*Ruolo generale n. 16258/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con ordinanza n. 131/2022, depositata il 28.4.2022;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla pubblica amministrazione – procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico – applicazione da parte dell'amministrazione di appartenenza della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della privazione della retribuzione stante la violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del TUPI – ingiunzione di pagamento attivata dalla pubblica amministrazione – instaurazione innanzi al giudice del lavoro del giudizio per richiedere l'accertamento della insussistenza dell'incarico retribuito non autorizzato e la prescrizione dell'azione disciplinare – declaratoria della giurisdizione al giudice contabile da parte del giudice del lavoro – ordinanza del regolamento di giurisdizione emessa dal giudice contabile in quanto l'ente pubblico creditore è ammesso a procedere coattivamente nei confronti del debitore mediante ingiunzione di pagamento e ferma restando l'opponibilità di quest'ultima innanzi al giudice ordinario – assenza di qualunque proposizione dell'azione di responsabilità per danno erariale bensì attivazione diretta dell'amministrazione di appartenenza per ottenere il pagamento della somma – conseguente attivazione della domanda giudiziale di accertamento negativo dinanzi al giudice ordinario.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...l'affermazione, in simili fattispecie, della giurisdizione del giudice ordinario trova plurime conferme giurisprudenziali specifiche, essendosi ad esempio affermato (Cass. SSUU n. 27890/21) che la controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, emessa ex art. 3 del R.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dipendente pubblico per il rimborso degli extracompenzi “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale caso l'ente locale non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale”; e che (Cass. SSUU n. 19072/16) la controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. rivolta ad ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l'esistenza di danni”. E quando la contesa sostanziale abbia riguardo alla pretesa recuperatoria della PA di appartenenza, la giurisdizione è quella ordinaria pur a seguito dell'introduzione del cit. co. 7 bis art.53 cit. (norma non innovativa), il quale lascia inalterata l'esigenza di distinguere (come esattamente osservato dalla Corte dei Conti nell'ordinanza in esame) tra azione della Procura contabile ed azione della PA (Cass. SSUU n.4871/22; 4114/22; 415/20; 17124/19, cit.)”.*

## INSINDACABILITÀ

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15935/2023, depositata il 6.6.2023

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale del sindaco, direttore generale e dirigente comunali per illegittimo conferimento di incarichi difensivi a due legali esterni all’ufficio legale dell’ente – scelta illegittima di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta, su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva e in violazione dei criteri di legge – sussistenza del danno da mancata concorrenza – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina del danno erariale *in re ipsa* derivante da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale in materia di consulenza *contra legem*.

**Esito:** ricorso principale e ricorsi incidentali di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Analoghi rilievi, in disparte dalla laconicità che affligge l’esposizione della relativa doglianza, travolgono anche il secondo motivo dei ricorsi ... e ..., inteso a denunciare il vizio di giurisdizione della sentenza qui impugnata per essersi essa sostituita, delibando negativamente la circostanza afferente al sottodimensionamento dell’ufficio legale interno al Comune, alla Pubblica Amministrazione, cui la valutazione in questione spetterebbe nell’esercizio della propria discrezionalità. Anche in tal caso l’oggetto della censura investe il percorso interpretativo più estesamente sviluppato dal decidente a sostegno di quanto da esso deliberato, in cui l’elemento in parola si innesta e diviene, al pari di altri elementi istruttori altrettanto significativi, parte del ragionamento decisorio che fa perno sul principio del buon andamento, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, tanto che, come bene ha detto il procuratore contabile, “non si è in presenza di una valutazione di merito, ma di un sindacato che attiene al rispetto delle norme che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni””.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3871/2023, depositata l’8.2.2023

*Ruolo generale n. 25317/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 350/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale dei consiglieri regionali in relazione alla delibera consiliare avente ad oggetto un aumento del capitale della società a totale partecipazione pubblica – atto politico – pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiarazione di non spettanza allo Stato (*rectius:* Corte dei conti) di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

**Esito:** cessazione della materia del contendere/conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/annullamento della sentenza impugnata.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...la Corte Costituzionale ha osservato che: “l’approvazione della delibera di cui qui si discute costituisce una espressione di voto che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, è, sotto ogni profilo, riconducibile all’esercizio di funzioni inerenti al «nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari» (sentenza n. 69 del 1985), rispetto al quale l’art. 24 dello statuto speciale della Regione autonoma..., al pari dell’art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati”, aggiungendo quindi che*

*”se, infatti, «l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è [...] funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica» (sentenza n. 69 del 1985), le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa, ma si allargano a comprendere le funzioni di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate alle Regioni, nonché le altre conferite al Consiglio regionale dalla Costituzione e dalle leggi, incluse quelle «di tipo amministrativo purché strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali» (sentenza n. 337 del 2009)”. In modo tale che “per poter «preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale» (sentenza n. 235 del 2015, nonché, in precedenza, sentenze n. 195 del 2007, n. 392 del 1999 e n. 289 del 1997), la guarentigia dell'insindacabilità di sicuro concerne le funzioni conferite ai Consigli regionali dalla Costituzione e dalle fonti normative cui essa rinvia e che possono essere esercitate in forma legislativa o anche amministrativa. Ciò conferma quanto questa Corte ha, fin da tempo risalente, affermato circa l'insufficienza della forma amministrativa dell'atto per escludere la prerogativa dell'insindacabilità (sentenze n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975)””.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3870/2023, depositata l'8.2.2023**

*Ruolo generale n. 23994/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 350/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.7.2021;*

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale dei consiglieri regionali in relazione alla delibera consiliare avente ad oggetto un aumento del capitale della società a totale partecipazione pubblica – atto politico – pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiarazione di non spettanza allo Stato (*rectius*: Corte dei conti) di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali.

**Esito:** cessazione della materia del contendere/conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato/annullamento della sentenza impugnata.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...la Corte Costituzionale ha osservato che: “l'approvazione della delibera di cui qui si discute costituisce una espressione di voto che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, è, sotto ogni profilo, riconducibile all'esercizio di funzioni inerenti al «nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari» (sentenza n. 69 del 1985), rispetto al quale l'art. 24 dello statuto speciale della Regione autonoma..., al pari dell'art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati”, aggiungendo quindi che “se, infatti, «l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è [...] funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica» (sentenza n. 69 del 1985), le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa, ma si allargano a comprendere le funzioni di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate alle Regioni, nonché le altre conferite al Consiglio regionale dalla Costituzione e dalle leggi, incluse quelle «di tipo amministrativo purché strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali» (sentenza n. 337 del 2009)”. In modo tale che “per poter «preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale» (sentenza n. 235 del 2015, nonché, in precedenza, sentenze n. 195 del 2007, n. 392 del 1999 e n. 289 del*

1997), la guarentigia dell'insindacabilità di sicuro concerne le funzioni conferite ai Consigli regionali dalla Costituzione e dalle fonti normative cui essa rinvia e che possono essere esercitate in forma legislativa o anche amministrativa. Ciò conferma quanto questa Corte ha, fin da tempo risalente, affermato circa l'insufficienza della forma amministrativa dell'atto per escludere la prerogativa dell'insindacabilità (sentenze n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975)'''”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1157/2023, depositata il 16.1.2023**

*Ruolo generale n. 6127/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 323/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 27.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'assessore comunale per gestione antieconomica di unità immobiliari non residenziali assegnate a titolo di comodato gratuito ovvero a canone ridotto ad associazioni senza scopo di lucro – violazione della normativa comunale sulle assegnazioni – disamina della discrezionalità amministrativa – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

““L'insindacabilità ‘nel merito’ delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei Conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa” (tra le molte: Cass. SSUU n. 30527/19 in fattispecie di responsabilità di assessore provinciale per la locazione di un immobile con destinazione incerta ed a condizioni diseconomiche; così Cass. SSUU n. 2157/21 in tema di responsabilità per mala gestio nella stipulazione di contratti in strumenti finanziari derivati; Cass. SSUU n. 30769/22 in materia di responsabilità erariale per irregolare conferimento di incarichi dirigenziali interni). Ciò implica che: · la discrezionalità dell'amministratore nell'individuare la soluzione più idonea a realizzare nel caso concreto l'interesse pubblico può dirsi legittimamente esercitata solo in quanto risultino osservati i criteri informativi dell'agere della PA, come dettati in via generale dall'articolo 97 Cost. e codificati dall'art.1, co.1<sup>^</sup>, l. 241/90, quanto a “economicità, efficacia e pubblicità”, e dall'art.1 d.lgs 286/99; · la rispondenza in concreto delle scelte degli amministratori a questi criteri è soggetta al controllo di giuridicità sostanziale della Corte dei Conti, in quanto si tratta di criteri che, travalicando la ‘riserva di amministrazione’ (intesa come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico), rientrano nella legittimità e non nella mera opportunità dell'azione amministrativa”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 207/2023, depositata il 5.1.2023**

*Ruolo generale n. 30709/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 125/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2021;

**Oggetto:** gruppo consiliare – non inerente delle voci di spesa alle finalità istituzionali – illecita e dolosa utilizzazione del contributo pubblico da parte del capogruppo consiliare – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – ambito della discrezionalità amministrativa – esclusione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti – disamina dell'incidente di falso.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.



**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“L’accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l’attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di merito dal medesimo effettuate nell’esercizio del mandato, e non quando invece, come nella specie, si mantenga nell’alveo di un giudizio di conformità alla legge dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5589)”.*

# M

## **MALA GESTIO**

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4264/2023, depositata il 10.2.2023**

*Ruolo generale n. 4705/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 460/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'11.11.2021;

**Oggetto:** società a partecipazione pubblica – abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione delle norme imperative sull'indebitamento degli enti locali e per il rilascio di garanzie – inconfigurabilità del rapporto di servizio – non ricorrenza dei requisiti propri della società *in house providing* – contratto di appalto intervenuto tra società privata e partecipata con pregiudizio economico solo indirettamente riconducibile all'ente comunale – *mala gestio* degli organi sociali non integrano gli estremi del danno erariale – pregiudizio gravante sul patrimonio della società partecipata quale ente soggetto alle regole di diritto privato e non su quello del socio pubblico.

**Esito:** estinzione del giudizio di Cassazione del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale della parte privata/giurisdizione giudice ordinario.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Queste Sezioni Unite da tempo hanno affermato, con orientamento costante (cfr. fra le tante più recenti Cass. S.U. 15/1/2021 n. 614 e Cass. S.U. 13/9/2018 n. 22409), che la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile. Infatti, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, sia la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione (cfr. Cass. S.U. 11 settembre 2019, n. 22712; Cass. S.U. 2 settembre 2013 n. 20075; Cass. S.U. 3 maggio 2013 n. 10299)”.*

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3869/2023, depositata l'8.2.2023**

*Ruolo generale n. 15274/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 330/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'1.12.2020;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale dell'amministratore delegato per indebita liquidazione di spese – disamina dei tre requisiti tipici e necessari della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici, dello svolgimento dell'attività prevalente a favore degli enti pubblici partecipanti e del controllo analogo – rapporto di servizio – distinzione tra danno causato per *mala gestio* degli amministratori al patrimonio della società a partecipazione pubblica e danno fatto valere nella gestione della società *in house*.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“E questa conclusione avvalorata la giurisdizione del giudice contabile proprio sotto il profilo del cardine ripartitorio insito nel petitum sostanziale, posto che l'accertata natura in house di Sardegna IT finisce con elidere a questi fini la distinzione, quanto all'oggetto del giudizio di responsabilità, tra danno arrecato al patrimonio sociale e danno invece inferto al patrimonio dell'ente pubblico di comando. Infatti, se il danno causato per 'mala gestio' degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un'ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell'ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorché questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto 'in house providing', sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l'ente pubblico (Cass. SSUU n. 22712/19 ed altre)”.*

# N

## **NORMATIVA EUROPEA** *(violazione del diritto europeo)*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società in house providing controllata da un ente locale conferente l’incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“E, come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell’Unione Europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali risulta compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Orientamento, questo, che ha trovato conferma da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n.19598/2020 di questa Sezioni Unite; sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022; Cass., S.U., n. 1996/2022; Cass., S.U., n. 2879/2022; Cass., S.U., n. 5121/2022; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 23657/2022; Cass., S.U., n. 25503/2022; Cass., S.U., n. 28431/2022)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella

procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell'U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell'azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Va, inoltre, ribadito che, anche, la violazione, da parte del giudice speciale di norme del diritto dell'Unione Europea o della CEDU che si risolve in un error in iudicando (sia pure de iure procedendi) non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale – l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione – concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale (cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6460; Cass. Sez. Un., 14 dicembre 2021, n. 39784)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023**

*Ruolo generale n. 7357/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell'incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“È invero principio saldamente invalso nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, seguita a Corte Cost. 6/2018 (in motivazione, ex multis, Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33075; Cass., Sez. U, 7/12/2021, n. 38978; Cass., Sez. U, 14/01/2020, n. 413) e rafforzatasi ulteriormente (Cass., Sez. U, 15/11/2022, n. 33641; Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33100; Cass., Sez. U, 10/10/2022, n. 29502) dopo Corte Giust., 21.12.2021, C-497/20, Randstad Italia - che ha ritenuto, come è noto, non contrastante con il diritto dell'Unione una disposizione di diritto interno di uno Stato membro che, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa – che il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione dei giudici speciale ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione Cass., Sez. U, 5/07/2021, n. 18976; Cass., Sez. U, 15/09/2020, n. 19168; Cass., Sez. U, 10/05/2019, n. 12586)”.*

## **NOTIFICAZIONE** *(del ricorso in cassazione)*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023**

*Ruolo generale n. 17430/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2022;*

**Oggetto:** illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all’economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell’ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è, infatti, nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Cass. s.u. 30 settembre 2021, n. 26655, che, in motivazione sub p.to 10.1, ha ciò ritenuto, nonostante l’autonomia processuale degli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e gli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte rilevata dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 23681/09, poi incidentalmente ripresa nella sentenza n. 36356/18)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 13196/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 26.2.2021;*

**Oggetto:** indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell’appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...queste Sezioni Unite, infatti, hanno già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti in grado di appello deve essere notificato al P.M. contabile, quale unico contraddittore necessario, nella persona del Procuratore generale della Corte dei conti (SSUU n. 26256 del 18 dicembre 2018)”.*

## **NULLITÀ** *(della notifica)*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023**

*Ruolo generale n. 17430/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2022;*

**Oggetto:** illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all’economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell’ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è, infatti, nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Cass. s.u. 30 settembre 2021, n. 26655, che, in motivazione sub p.to 10.1, ha ciò ritenuto, nonostante l’autonomia processuale degli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e gli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte rilevata dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 23681/09, poi incidentalmente ripresa nella sentenza n. 36356/18)”.*

## OMESSA PRONUNCIA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14776/2023, depositata il 26.5.2023

*Ruolo generale n. 14029/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 602/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.12.2021;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale di cinque ex consiglieri di amministrazione e due ex direttori generali dell’ATAC s.p.a. per perdite subite dall’ATAC in conseguenza della stipula dei contratti di *cross border leasing* e successivo esercizio di recesso negoziale – omissione di un’adeguata istruttoria preliminare – mancanza di accuratezza nella valutazione dei rischi connessi ai contratti stipulati – nozione e disciplina della società *in house* – disamina della clausola statutaria di cessione entro il ristrettissimo limite del 5% del capitale sociale ai dipendenti di azioni a titolo di premio – non rilevanza di tale clausola di cessione di azione ai privati in quanto tale facoltà non è stata mai concretamente esercitata – l’esercizio di tale facoltà non avrebbe comunque privato il socio pubblico del c.d. controllo analogo sulla società *in house*, né avrebbe consentito ai soci privati poteri di controllo o di veto – non integrazione del vizio di omessa pronuncia da parte del giudice contabile per non aver lo stesso esaminato con un’espressa statuizione le eccezioni di parte ricorrente.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Deve dunque trovare applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (ex multis, Sez. I -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01)”.*



# P

## PENSIONISTICA

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19056/2023, depositata il 5.7.2023**

*Ruolo generale n. 15810/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza n. 47/2022, depositata il 22.6.2022;

**Oggetto:** pensionistica – conflitto di giurisdizione per l'ottenimento degli interessi legali ai sensi della L. n. 352/1998 sulle somme pensionistiche erogate in ritardo dal Ministero della difesa – criterio del *petitum* sostanziale – esclusione del criterio delle eccezioni proposte dal convenuto per la determinazione della giurisdizione *secundum eventum litis* – pignoramento ed esecuzione forzata quali eccezioni di parte.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Sulla devoluzione alla Corte dei conti della domanda afferente agli accessori sulla prestazione pensionistica non dubita lo stesso Giudice contabile che ha sollevato il conflitto. Sul punto è sufficiente richiamare Cass., Sez. Un., n. 1149 del 7 novembre 2000 secondo cui a, norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, senza che da tale competenza possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. La giurisdizione della Corte dei conti si estende, dunque, a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituiva elemento identificativo del “petitum” sostanziale, anche nei casi in cui non sia in contestazione il diritto al trattamento nelle sue varie componenti e sia in questione la sua esatta qualificazione; non è ammissibile, invece, la cognizione del giudice ordinario, al solo scopo di ottenere la concreta determinazione della somma dovuta e la condanna (cfr., in senso conforme, Cass., Sez. Un., n. 15746 del 12 giugno 2019)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18539/2023, depositata il 30.6.2023**

*Ruolo generale n. 18880/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 8/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 12.1.2022;

**Oggetto:** pensionistica – domanda di riconoscimento giuridico, economico e contributivo ai fini pensionistici del periodo non lavorato con conseguente collocamento in quiescenza con effetto retroattivo – non spettante alla parte ricorrente il diritto all'anzianità giuridica e contributiva nonché i benefici economici anche per il periodo non lavorato – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – impugnazione di un'argomentazione svolta “*ad abundantiam*” improduttiva di effetti giuridici, per cui la sua impugnazione è priva di interesse.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Occorre premettere che la Corte dei conti ha accolto l’appello dell’INPS in quanto “all’interessata non spetta il diritto all’anzianità giuridica e contributiva nonché i benefici economici anche per il periodo non lavorato dal 2015 al 2017”. Dunque ha pronunciato nel merito senza declinare la propria giurisdizione e ha statuito “accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata””.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18389/2023, depositata il 27.6.2023**

*Ruolo generale n. 17690/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 36/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.1.2022;*

**Oggetto:** pensionistica – domanda di ex dipendenti pubblici in quiescenza per modificare la liquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell’indennità di funzione operativa percepita durante il rapporto di lavoro ex art. 18, comma 1, D.P.C.M. n. 8/1980 – formazione del giudicato interno – rassegna delle decisioni della Corte di cassazione sulla formazione del giudicato interno con particolare riguardo alla giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Con sentenza ... la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, oltre a dichiarare l’interruzione del processo per alcune delle parti, rigettava l’appello proposto avverso sentenza di primo grado del giudice contabile con cui era stata respinta una domanda di ex dipendenti, posti in quiescenza, appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza, diretta a modificare la liquidazione nei loro confronti effettuata del trattamento pensionistico con inclusione dell’indennità di funzione operativa percepita durante il rapporto, di cui all’art. 18, comma 1, D.P.C.M. 21 novembre 1980 n. 8”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13990/2023, depositata il 22.5.2023**

*Ruolo generale n. 9805/2022;*

*Per: regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania, con ordinanza n. 64/2022, depositata il 4.4.2022;*

**Oggetto:** pensionistica – mancato o tardivo trasferimento dei contributi previdenziali ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi e della percezione della pensione di vecchiaia con richiesta di condanna nei confronti dell’INPS al risarcimento dei danni per la perdita di un anno dei ratei pensionistici della pensione di vecchiaia liquidata solo all’esito del trasferimento dei contributi – conflitto di giurisdizione – domanda non rientrante nella giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...La Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830;*

*Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez. Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10149). ...Inoltre, il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi e quindi della sufficienza o eccedenza degli stessi solo rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione (v., fra tante, Cass., Sez. Un., 21 marzo 1997 n. 2519; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1996 n. 10618). ...Più in particolare, la giurisdizione del giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell'unica pensione costituente espressione di un coacervo di contributi, derivanti da trasferimento da una gestione all'altra, è stata già affermata da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10455”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13987/2023, depositata il 22.5.2023**

*Ruolo generale n. 9803/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con sentenza-ordinanza n. 85/2022, depositata l'11/04/2022;

**Oggetto:** pensionistica – docente MIUR dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente ma con idoneità ad altri compiti – conflitto negativo di giurisdizione su tutte le domande svolte dalla docente per il conseguimento della dispensa del servizio ex art. 7, comma 9, del D.P.R. n. 171/2011, con i relativi emolumenti e versamenti contributivi, oltre ai danni, nonché per l'annullamento dell'indebita percezione di somme pretese in restituzione dall'amministrazione – rapporto tra il giudizio contabile e il giudizio civile, quest'ultimo rivolto a contestare l'esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato – pretesa restitutoria della PA avente natura propria e distinta dal trattamento pensionistico della dipendente.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Invero, la funzionalizzazione alla pensione delle altre controversie non può che involgere le pretese direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza e non a questo solo occasionalmente collegate (confronti., fra le tante, Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024; Cass., Sez. Un., 12 giugno 2019, n. 15746; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, nn. 29396 e 29395, oltre alle già citate pronunce)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11744/2023, depositata il 4.5.2023**

*Ruolo generale n. 20165/2022;*

*Per:* risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 87/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, depositata il 20.4.2022 e la sentenza n. 188/2022 del Tribunale di Paola, depositata l'1.7.2022;

**Oggetto:** pensionistica – ricalcolo del trattamento pensionistico – riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 1092/1973 in ragione delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t., asseritamente svolte – configurabilità e disamina del conflitto reale negativo di giurisdizione – differenza con il conflitto virtuale di giurisdizione – accertamento delle mansioni svolte caratterizzato da un rilievo incidentale privo di riflessi diretti sul rapporto di lavoro ormai cessato – corretta individuazione dell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti per tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, anche per quelle ad esse funzionali.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“È stato più volte ribadito che “rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chiedi l'accertamento delle modalità di svolgimento del*

*rapporto di lavoro o del diritto ad un diverso trattamento economico che, di riflesso, sono destinati ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza” (cfr. di recente Cass. Sezioni Unite, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. Sezioni Unite n. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017), d’altro canto la stessa Suprema Corte ha chiarito che “la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ( R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 16 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. In tali controversie la Corte dei Conti ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego, relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego” (cfr Cass. Sez. U. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n. 12722/2005). [...OMISSIS...] Si tratta dunque di una controversia mirata esclusivamente al trattamento pensionistico in cui l’accertamento delle mansioni svolte assume un rilievo incidentale privo di riflessi diretti sul rapporto di lavoro oramai cessato. Questa Corte (Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11849) ha ricondotto all’ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie funzionali alla pensione e quindi non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma pure di quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, ovvero il recupero di somme indebitamente erogate. La corretta individuazione di tale ambito porta a ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste per tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, anche quelle ad esse funzionali, ma a condizione che tanto non implichi, in caso di controversia intrapresa dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali di qualunque specie; in tale ultima evenienza la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d’impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione lato sensu previdenziale, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U. 15057/2017; Cass. Sez. U n. 4317/2010). Da ultimo, questa Corte, con riferimento specifico alla controversia instaurata da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l’accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, commi da 260 a 268, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, ha statuito che appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., sulla base dell’oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum” sostanziale e il D.L. n. 487 del 1993, convertito nella L. n. 71 del 1994, che ha trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico (Cass. n. 784/2021)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9328/2023, depositata il 4.4.2023**

*Ruolo generale n. 19930/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 103/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’8.3.2022;*

**Oggetto:** pensionistica – richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico previa corretta applicazione

dei benefici previsti dal DPR n. 113/1985 e dalla L. n. 120/1991 in favore dei non vedenti ovvero accertamento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 della L. n. 335/1995 – atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – accettazione della rinuncia da parte del resistente.

**Esito:** estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di parte privata.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La Sezione regionale respingeva il ricorso ritenendo che gli effetti dei benefici di cui al D.P.R. n. 113 del 1985, ed alla L. n. 120 del 1991, potessero prodursi solo sull'anticipazione dell'accesso a pensione, e non anche su quello della misura della pensione stessa. Quanto alla domanda subordinata, la Corte rilevava l'insussistenza dei requisiti di accesso al trattamento di inabilità”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9324/2023, depositata il 4.4.2023**

*Ruolo generale n. 11328/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 459/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 5.11.2021;

**Oggetto:** pensionistica – richiesta del coniuge superstite di comprendere nel calcolo per il trattamento di quiescenza l'indennità di funzione o operativa ex art. 18 del DPCM n. 8/1980 – rapporto tra art. 18 del DPCM n. 8/1980 e art. 2 della L. n. 335/1995 – formazione del giudicato interno – giurisdizione esclusiva del giudice contabile sulle controversie che concernono la misura, il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione a favore dei pubblici dipendenti.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“A sostegno dell'adottata pronuncia, il citato giudice contabile di appello, soprassedendo sull'eccezione pregiudiziale avanzata dalla difesa erariale relativa alla supposta tardività del gravame e ritenendo di decidere in base al criterio della ragione più liquida stante l'evidente infondatezza dell'impugnazione, rilevava la correttezza della sentenza del giudice di primo grado reiterando il principio affermato dalla Sezioni riunite della stessa Corte dei conti che, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, aveva statuito che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9, non aveva abrogato del citato D.P.C.M. n. 8 del 1980, art. 18, nella parte in cui – per l'appunto – prevedeva la non pensionabilità dell'indennità di funzione od operativa. Al riguardo, il giudice di secondo grado – nel ravvisare l'inidoneità delle ragioni prospettate dagli appellanti con le loro censure – riconfermava che la disciplina di cui al ricordato D.P.C.M. n. 8 del 1980, doveva ritenersi caratterizzata da evidenti e non contestati connotati di specialità, resi del resto evidenti dalla stessa fonte della potestà regolamentare (ovvero dalla L. n. 801 del 1977, art. 7, comma 2), con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri della Difesa, dell'Interno e del Tesoro erano stati autorizzati ad emanare un apposito regolamento “anche in deroga ad ogni disposizione vigente”, dovendosi, peraltro, escludere l'ipotesi dell'abrogazione per incompatibilità, alla stregua dell'applicabilità del principio generale secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori specialis””.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 963/2023, depositata il 13.1.2023**

*Ruolo generale n. 6329/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 362/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.8.2021;

**Oggetto:** pensionistica – domanda di riconoscimento di scatti di stipendio con decorrenza diversa da quella già concessa nei relativi avanzamenti di carriera – disamina della disciplina normativa ex artt. 43 e ss. del R.D. n. 1290/1922 – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Analogamente, è stato escluso l’eccesso di potere giurisdizionale, da parte della Corte dei conti, in caso di rigetto della domanda di pensione di cui all’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, a séguito di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporta, in base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti, integrando la relativa censura, semmai, una violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile (ordinanza 5 giugno 2018, n. 14438)”.*

## PRINCIPI

**- (di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, di buon andamento, di economicità, di efficienza, ecc.)**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15935/2023, depositata il 6.6.2023**

*Ruolo generale n. 6841/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 462/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.12.2021;

**Oggetto:** responsabilità erariale del sindaco, direttore generale e dirigente comunali per illegittimo conferimento di incarichi difensivi a due legali esterni all’ufficio legale dell’ente – scelta illegittima di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta, su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva e in violazione dei criteri di legge – sussistenza del danno da mancata concorrenza – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina del danno erariale *in re ipsa* derivante da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale in materia di consulenza *contra legem*.

**Esito:** ricorso principale e ricorsi incidentali di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Analoghi rilievi, in disparte dalla laconicità che affligge l’esposizione della relativa doglianza, travolgono anche il secondo motivo dei ricorsi ... e ..., inteso a denunciare il vizio di giurisdizione della sentenza qui impugnata per essersi essa sostituita, delibando negativamente la circostanza afferente al sottodimensionamento dell’ufficio legale interno al Comune, alla Pubblica Amministrazione, cui la valutazione in questione spetterebbe nell’esercizio della propria discrezionalità. Anche in tal caso l’oggetto della censura investe il percorso interpretativo più estesamente sviluppato dal decidente a sostegno di quanto da esso deliberato, in cui l’elemento in parola si innesta e diviene, al pari di altri elementi istruttori altrettanto significativi, parte del ragionamento decisorio che fa perno sul principio del buon andamento, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, tanto che, come bene ha detto il procuratore contabile, “non si è in presenza di una valutazione di merito, ma di un sindacato che attiene al rispetto delle norme che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni””.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9659/2023, depositata l’11.4.2023**

*Ruolo generale n. 16087/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 27/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 19.1.2022;

**Oggetto:** percezione di contributi pubblici da parte di associazione relativa alla gestione di case-famiglia per disabili – mancata attività di rendicontazione – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel sistema integrato di interventi pubblici e servizi sociali – rendicontazione semestrale dei flussi di spesa da parte degli enti comunali e obbligo di rendicontazione a carico del privato/associazione/ente di promozione sociale che riceva un contributo pubblico.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Un conto, infatti, è l’assetto delle competenze amministrative, in materia, della Regione e dei Comuni; altro è l’obbligo, dei privati che gestiscono casefamiglia per disabili, di dar conto delle entrate a titolo di compartecipazione degli utenti, come condizione per il conseguimento dei fondi pubblici destinati*

*all'assistenza e all'integrazione sociale. In altri termini, il riparto delle funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza concerne il profilo statico e dinamico dei poteri pubblici nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. Esso guarda alle rispettive competenze di ciascun ente territoriale in una dimensione protesa a valorizzare il disegno programmatico, il coordinamento e l'intesa, in un ambito nel quale vengono in rilievo la solidarietà sociale e i diritti delle persone. Ad esso è coesenziale l'attenzione verso il corretto impiego della spesa pubblica: di qui la previsione di strumenti, modalità e procedure per accertare il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse; di qui, ancora, la previsione della rendicontazione con cadenza semestrale, da parte dei Comuni, dei flussi di spesa, a valle dell'erogazione di cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi. Su un piano ulteriore si pone, invece, l'obbligo di rendicontazione a carico del privato, associazione o ente di promozione sociale, gestore di una struttura di comunità di tipo familiare destinata all'accoglienza di disabili, il quale, inserito nella rete del servizio sociale, riceve un contributo dalla pubblica amministrazione per la remunerazione del servizio. Il piano che viene in rilievo è, infatti, quello del rapporto di servizio, nel quale l'obbligo di rendicontazione – principio fondamentale della contabilità pubblica – è funzionale a che il conseguimento e l'utilizzazione dei fondi pubblici avvenga secondo le regole e per i fini perseguiti dall'amministrazione erogatrice dei finanziamenti”.*



## **PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19574/2023, depositata il 10.7.2023**

*Ruolo generale n. 11610/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.10.2021;

**Oggetto:** impiego pubblico contrattualizzato – responsabilità erariale di una dipendente del MIUR in regime di distacco sindacale con incarico aggiuntivo remunerato – incremento pensionistico per incarico aggiuntivo successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla dipendente pubblica sotto forma di donazioni ingerendosi la stessa in un procedimento esitato nell'erogazione di un maggiore trattamento in proprio favore – inconfigurabilità della violazione del principio del *ne bis in idem* – rapporto tra il giudizio contabile e quello penale – disamina della figura del “distacco” o “comando” del lavoratore ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – indebita percezione di contributi pubblici a carico dell'erario – sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Giova premettere che, in materia di lavoro privato, l'art. 30 d.lgs. 276/2003 – il quale configura l'ipotesi del “distacco” o “comando” del lavoratore – prevede in linea generale, al secondo comma, che esso, pur comportando un mutamento nell'esercizio del potere direttivo (perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo), non incide tuttavia sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro; sicché, esso resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante (Cass. 6 giugno 2013, n. 14314; Cass. 15 luglio 2019, n. 18888, in motivazione sub p.to 9.1.). In particolare, nel caso di distacco per ragioni sindacali di un dipendente della P.A., gli obblighi retributivi permangono a carico del datore di lavoro distaccante ad eccezione, a norma dell'art. 5 del d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770, dei compensi e delle indennità connesse all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841, con specifico riferimento ai buoni pasto, non integranti corrispettivo obbligatorio ma agevolazione di carattere assistenziale, solo occasionalmente collegata al rapporto di lavoro)”.*

## **PUBBLICO MINISTERO CONTABILE**

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023**

*Ruolo generale n. 17430/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2022;

**Oggetto:** illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all'economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell'ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è, infatti, nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Cass. s.u. 30 settembre 2021, n. 26655, che, in motivazione sub p.to 10.1, ha ciò ritenuto, nonostante l'autonomia processuale degli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e gli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte rilevata dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 23681/09, poi incidentalmente ripresa nella sentenza n. 36356/18)”.*

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società in house providing controllata da un ente locale conferente l'incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Non è consentita alcuna pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei Conti, il quale, nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ha natura di parte solo in senso formale (tra le molte, Cass., S.U., n. 5589/2020). Vanno integralmente compensate le spese del presente giudizio tra il ricorrente incidentale e i ricorrenti principali, per aver gli stessi condiviso la posizione difensiva, in ragione di identiche censure contro l'impugnata sentenza”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell’U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la facoltà spettante alla Pubblica Amministrazione di promuovere le ordinarie azioni civilistiche per ottenere la restituzione del finanziamento concesso e l’azione di risarcimento del danno erariale, il cui esercizio è, invece, demandato al Procuratore presso la Corte dei conti, operano su piani diversi, ancorché investano gli stessi fatti materiali, e restano distinte e reciprocamente indipendenti. La prima è, infatti, volta al recupero dell’importo erogato, a tutela dell’interesse particolare dell’Amministrazione interessata; la seconda mira alla tutela dell’interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria. Si è, infatti, evidenziato (v. Cass., Sez. Un. 19 febbraio 2019 n. 4883) il carattere necessario dell’azione che il Procuratore contabile è legittimato a promuovere D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 7-bis che mai potrebbe essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate che possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue (così anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26659). Nel giudizio contabile “il Procuratore della Corte dei conti agisce non quale rappresentante o sostituto dell’Amministrazione danneggiata, ma quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati” (così Cass., Sez. Un. 4883 del 2019 nel richiamare, al riguardo, Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007 e n. 291 del 2008)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023**

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.4.2021;

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d’interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all’introduzione della concessione amministrativa per l’espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del

*bis in idem* – esperibilità dell'azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...va ricordato che a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1999, n. 294 e successive conformi) è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio, da un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego o servizio anche di fatto; b) alla produzione di un nocumento patrimoniale, effettivo e valutabile in termini economici, subito dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso. Quando la contestazione dell'addebito assolve alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'ordinamento (art. 103 Cost.), nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addvenire a una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativa patrimoniale”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 13196/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 26.2.2021;

**Oggetto:** indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell'appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...queste Sezioni Unite, infatti, hanno già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti in grado di appello deve essere notificato al P.M. contabile, quale unico contraddittore necessario, nella persona del Procuratore generale della Corte dei conti (SSUU n. 26256 del 18 dicembre 2018)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1881/2023, depositata il 20.1.2023**

*Ruolo generale n. 15603/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 60/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** azione revocatoria – legittimazione del Procuratore contabile all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 73 c.g.c. – azione di responsabilità attivata dall'amministrazione pubblica dinanzi al giudice ordinario avente funzione strumentale e accessoria rispetto all'azione revocatoria contabile – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...in tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al P.M. contabile dell'esercizio dell'azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell'amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l'omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di co-legittimazione all'esercizio di quell'azione a due soggetti diversi e davanti a*

*distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell'ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa (Cass. SSUU n. 14792/2016; conf. Cass. SSUU n. 28183/2020)".*

# R

## RAPPORTO DI SERVIZIO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19574/2023, depositata il 10.7.2023

*Ruolo generale n. 11610/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.10.2021;

**Oggetto:** impiego pubblico contrattualizzato – responsabilità erariale di una dipendente del MIUR in regime di distacco sindacale con incarico aggiuntivo remunerato – incremento pensionistico per incarico aggiuntivo successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla dipendente pubblica sotto forma di donazioni ingerendosi la stessa in un procedimento esitato nell'erogazione di un maggiore trattamento in proprio favore – inconfigurabilità della violazione del principio del *ne bis in idem* – rapporto tra il giudizio contabile e quello penale – disamina della figura del “distacco” o “comando” del lavoratore ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – indebita percezione di contributi pubblici a carico dell'erario – sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Più in generale, è consolidato il principio, per il quale è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale (Cass. S.U. 18 marzo 2022, n. 8949, in motivazione sub p.to 5.1, con richiamo di precedenti conformi quali, in particolare: Cass. S.U. 22 novembre 2019, n. 30526; Cass. S.U. 6 marzo 2020, n. 6461; Cass. S.U. 24 gennaio 2022, n. 1994). ...Nel caso di specie, la pubblica dipendente (insegnante in organico al M.I.U.R.), in regime di distacco sindacale – in tale qualità con un incarico aggiuntivo remunerato con risorse attinte dalla retribuzione corrispostale dalla P.A. distaccante e dalla medesima lavoratrice erogate al sindacato sotto forma di donazioni – ha ottenuto un incremento pensionistico, avviando e ingerendosi in un procedimento esitato nell'erogazione di un maggior trattamento pensionistico e così realizzando un “rapporto di servizio”. Come noto, esso è integrato dall'esistenza di una relazione funzionale implicante la partecipazione di un soggetto, anche privato, alla gestione di risorse pubbliche, con assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione dei beni (Cass. S.U. 30 gennaio 2003, n. 1472; Cass. S.U. 19 maggio 2016, n. 10324; Cass. S.U. 20 gennaio 2022, n. 1782). Ai fini del radicamento della responsabilità contabile, occorre una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito, che può anche essere un soggetto privato, che abbia causato il danno patrimoniale. Tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta in modo continuativo, ancorché temporaneo, o solo in via di fatto – nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (Cass. S.U. 20 gennaio 2022, n. 1782; Cass. S.U. 24 gennaio 2023, n. 2189)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18900/2023, depositata il 4.7.2023**

*Ruolo generale n. 22779/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 21/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

**Oggetto:** illegittima percezione di contributo pubblico statale – responsabilità erariale della società e dei legali rappresentanti beneficiari del finanziamento – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo pubblico e la società- privato fruitore – questione di incostituzionalità su un ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio” manifestamente infondata.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

“...in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, è sufficiente per il radicamento della giurisdizione contabile che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (v. Cass. Sez. Un., n. 3100/2022). Questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (cfr. Cass. Sez. Un., n. 9659/2023; n. 30526/2019; n. 1774/2013; n. 29/2013). Peraltro, in ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v. Cass. Sez. Un. n. 15893/2022; 18991/2017). [...OMISSIS...] Pertanto, la prospettata questione di incostituzionalità va dichiarata manifestamente infondata, giacché, per quanto detto, non viola l’art. 103 cost. il principio – oramai consolidato – secondo cui il rapporto di servizio, ai fini della responsabilità per danno erariale, si configuri anche in base all’obbligo del privato di utilizzare i fondi pubblici secondo le regole e per i fini indicati dalla legge, o dall’ente pubblico erogatore dei finanziamenti”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023**

*Ruolo generale n. 17430/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 4.5.2022;

**Oggetto:** illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all’economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell’ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

“...È noto come, ai fini di sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instauri un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell’importo si

*inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. s.u. 25 gennaio 2013, n. 1775; Cass. s.u. 3 febbraio 2014, n. 2287; Cass. s.u. 13 febbraio 2014, n. 3310; Cass. s.u. 27 gennaio 2016, n. 1515; Cass. s.u. 14 settembre 2017, n. 21297; Cass. s.u. 29 novembre 2017, n. 28504; Cass. s.u. 9 maggio 2018, n. 11185; Cass. s.u. 12 giugno 2018, n. 15342; Cass. s.u. 16 maggio 2019, n. 13245; Cass. s.u. 4 ottobre 2019, n. 24858: che ha ciò ritenuto, quand'anche il soggetto privato percettore del contributo non abbia presentato la domanda di concessione del finanziamento). Neppure è stato considerato indispensabile un utilizzo della risorsa diverso rispetto alla sua preordinata destinazione (così frustrando lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: Cass. s.u. 22 novembre 2019, n. 30526), essendo sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (Cass. s.u. 2 febbraio 2022, n. 3100). ...Nel caso di specie, l'appropriazione e lo sviamento accertati dei contributi pubblici – percepiti dai ricorrenti e non restituiti dopo la loro revoca – dalla finalità di sostegno all'economia della L.R. 20 luglio 2016, n. 16, nonché la vanificazione, da parte degli stessi, delle risorse pubbliche impiegate nella gestione delle pratiche di finanziamento, si innestano in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio, per le ragioni dette, radicante in quanto tale la giurisdizione contabile”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11186/2023, depositata il 27.4.2023**

*Ruolo generale n. 28616/2021;*

**Avverso:** la sentenza n. 140/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.5.2021;

**Oggetto:** società in house providing – responsabilità erariale del responsabile del procedimento, del dirigente della società in house della regione e del dirigente della società in house del comune per violazione del principio di economicità dei contratti pubblici – carattere esorbitante dell'ammontare stabilito nella determina per l'attività di fornitura di essenze arboree – prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato alla società appaltatrice per la fornitura senza evidenza pubblica – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) – configurabilità del rapporto di servizio relativamente al soggetto privato esterno alla P.A. – appalto con affidamento diretto dell'opera complementare – disamina del danno erariale c.d. obliquo.

**Esito:** ricorso principale e ricorso incidentale di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“In questo contesto, sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti anche coloro che, nell'ambito del rapporto di servizio e nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano cagionato un danno erariale - consistente nella fissazione di valori economici maggiorati e palesemente difformi dalle condizioni di mercato per una fornitura di piante da utilizzare nella realizzazione del sito per il grande evento della esposizione universale - ad altra società in house, partecipata dallo stesso ente pubblico, che a quella di appartenenza dell'autore del danno abbia fatto ricorso per il raggiungimento dei propri scopi, utilizzando per la determinazione dei prezzi della fornitura complementare di essenze arboree le valutazioni tecniche, risultate erranee e deficitarie nei profili di stima, compiute dal dirigente. [...OMISSIS...] Anche il dirigente della società in house, in quanto inserito nell'apparato organizzativo della stessa, assume particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. E tanto basta ad integrare e a qualificare la relazione, tra l'autore dell'illecito e la società in house danneggiata, in termini di rapporto di servizio, secondo movenze necessarie, ma anche sufficienti, per l'affermazione della giurisdizione contabile, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro non fosse di pubblico impiego, ma avesse natura privatistica. [...OMISSIS...] In questo contesto, è configurabile il rapporto di servizio, rilevante ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, tra il*



*dirigente della società in house - incaricato della determinazione del computo metrico estimativo e del valore di mercato di una fornitura arborea nell'ambito di un appalto per la realizzazione di un impianto del sito per l'esposizione universale - e la stazione appaltante, costituita da altra società in house, partecipata dallo stesso Comune, essendo sufficiente a configurare quel rapporto anche la relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'iter procedimentale dell'ente committente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività del secondo; relazione, questa, senz'altro riscontrabile in fattispecie nella quale la società in house del Comune che ha concorso alla realizzazione dell'evento è stata incaricata di svolgere le attività inerenti alla progettazione, fungendo così da supporto tecnico necessario alla stazione appaltante per l'affidamento diretto dell'opera complementare.[...OMISSIS...] Deve essere data continuità al principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante, Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1782), secondo cui l'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, che può anche essere un soggetto privato, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile, e tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito – in considerazione dell'attività svolta, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto – nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo. La giurisprudenza di legittimità ha definito con chiarezza i contorni della relazione di servizio costituente presupposto indefettibile della giurisdizione contabile su soggetti esterni alla P.A., costantemente individuandoli (Cass., Sez. Un., 1 aprile 2020, n. 7640; Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19086): - nell'attribuzione al soggetto privato esterno dell'incarico di svolgere, nell'interesse e con le risorse della P.A., un'attività o un servizio pubblico in sua vece e con suo inserimento nell'apparato organizzativo della stessa; - nella idoneità della relazione instauratasi tra privato ed ente pubblico a rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo, così da assumere la veste di vero e proprio agente dell'amministrazione, come tale”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9768/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 12083/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4596/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

**Oggetto:** appalto pubblico – illecita conclusione ed esecuzione di appalto – illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione – definizione di danno erariale – sussistenza del rapporto di servizio – inserimento, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione per la realizzazione del programma pubblico.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“come ribadito (tra le altre) da Cass. s.u. 1782/2022, l'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore – che può anche essere un soggetto privato – dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile e “tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito – in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto – nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo”; il radicamento della giurisdizione contabile ricorre invero, come anche di recente ulteriormente precisato, ove “la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario; ciò perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi*

*in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate" (Cass. s.u. 7740/2023); ...la sussistenza della giurisdizione contabile si configura anche per ... (suo legale rappresentante) e ... (partner e responsabile per ...), posto che – come illustrato – il rapporto di servizio non esige una formalizzazione dell'impiego nell'ente pubblico, nè un suo inserimento (pacificamente anche di fatto) in via stabile, essendo sufficiente un'ingerenza significativa e che concorra, come causa efficiente, alle attività produttive del danno erariale; ...come ancora di recente ribadito da Cass. s.u. n. 1994 del 2022, per incardinare la giurisdizione contabile occorre che al convenuto venga contestato di essersi "inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale"; nemmeno infine è necessaria la percezione diretta, da parte del privato, di "contributi pubblici", se il terzo ha concorso "con la propria opera alla produzione del danno erariale"; ciò che, appunto, è stato contestato a ... e alle persone fisiche che la gestivano, mediante l'addebito (la cui fondatezza è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo il relativo accertamento al merito) di aver posto in essere un contratto (PCP-Modelli) deviato nella sua funzionalità verso ben altre prestazioni, in realtà erogate da ... e con corrispettivi percepiti, così distraendo la dotazione patrimoniale pubblica ricevuta ... rispetto alla "destinazione impressa dalla pubblica amministrazione"*".

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9659/2023, depositata l'11.4.2023**

*Ruolo generale n. 16087/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 27/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.1.2022;*

**Oggetto:** percezione di contributi pubblici da parte di associazione relativa alla gestione di case-famiglia per disabili – mancata attività di rendicontazione – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel sistema integrato di interventi pubblici e servizi sociali – rendicontazione semestrale dei flussi di spesa da parte degli enti comunali e obbligo di rendicontazione a carico del privato/associazione/ente di promozione sociale che riceva un contributo pubblico.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

***"Occorre premettere che, in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario. In generale, un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994; Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7740). Più da vicino, l'espletamento di funzioni di assistenza alla persona da parte di strutture accreditate realizza, su base concessoria, un rapporto di servizio: un rapporto che prescinde dall'organico inserimento del soggetto nella pubblica amministrazione, ma che ha l'essenziale caratteristica dello svolgimento di un servizio pubblico (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, n. 7838). [OMISSIS] Su un piano ulteriore si pone ... l'obbligo di rendicontazione a carico del privato, associazione o ente di promozione sociale, gestore di una struttura di comunità di tipo familiare destinata all'accoglienza di disabili, il quale, inserito nella rete del servizio sociale, riceva un contributo dalla pubblica amministrazione per la remunerazione del***

*servizio. Il piano che viene in rilievo è, infatti, quello del rapporto di servizio, nel quale l'obbligo di rendicontazione – principio fondamentale della contabilità pubblica – è funzionale a che il conseguimento e l'utilizzazione dei fondi pubblici avvenga secondo le regole e per i fini perseguiti dall'amministrazione erogatrice dei finanziamenti”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 7740/2023, depositata il 16.3.2023**

*Ruolo generale n. 21977/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 21/A/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;*

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di finanziamenti pubblici concessi per la costruzione di impianti alberghieri da parte degli amministratori delle società private – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogante e i soggetti privati fruitori – sviamento della somma dalla finalità programmata.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...è da osservare che in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario (v. Cass. Sez. U n. 3100-22). E questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (cfr. Cass. Sez. U n. 30526-19, Cass. Sez. U n. 1774-13, Cass. Sez. U n. 295-13). ...In ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste poi la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v. Cass. Sez. U n. 15893-22, Cass. Sez. U n. 18991-17)”.*

**[- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023**

*Ruolo generale n. 17742/2021;*

*Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;*

**Oggetto:** società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l'agente contabile, quale l'agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Si deve precisare che rispondono dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la “società in house” (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione”].*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4264/2023, depositata il 10.2.2023**

*Ruolo generale n. 4705/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 460/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’11.11.2021;

**Oggetto:** società a partecipazione pubblica – abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione delle norme imperative sull’indebitamento degli enti locali e per il rilascio di garanzie – inconfigurabilità del rapporto di servizio – non ricorrenza dei requisiti propri della società *in house providing* – contratto di appalto intervenuto tra società privata e partecipata con pregiudizio economico solo indirettamente riconducibile all’ente comunale – *mala gestio* degli organi sociali non integrano gli estremi del danno erariale – pregiudizio gravante sul patrimonio della società partecipata quale ente soggetto alle regole di diritto privato e non su quello del socio pubblico.

**Esito:** estinzione del giudizio di Cassazione del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale della parte privata/giurisdizione giudice ordinario.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Premesso che per incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è condizione necessaria l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d’impiego o di servizio del suo preteso autore (Cass. S.U. n. 31755/2019 cit. ed i richiami ivi contenuti al punto 6.4), va detto che l’azione è stata esercitata sul presupposto che alla società ..., partecipata di secondo livello, sarebbero state trasferite «funzioni oggettivamente pubbliche proprie del comune, necessarie per la realizzazione dell’opera, con le correlate risorse finanziarie» (pag. 21 dell’atto di citazione) ed il danno, qualificato erariale, è stato ravvisato, in ragione della sostanziale inutilizzabilità delle opere realizzate, nell’intera somma liquidata dalla direzione dei lavori in favore della società appaltatrice (pag. 23 della citazione). [OMISSIS] La Procura Regionale, quindi, non ha agito per far valere la distrazione o lo sviamento ad altri fini di capitale pubblico, nè ha domandato il ristoro del pregiudizio direttamente cagionato all’ente territoriale titolare della partecipazione, avendo, invece, individuato il danno nell’intera somma liquidata in favore della società appaltatrice dalla ... s.r.l., così prospettando un pregiudizio economico che solo indirettamente si ripercuote sull’ente territoriale, per il tramite della diminuzione del valore della quota detenuta dalla società partecipata dal Comune di ... . Si è quindi in presenza di condotte di mala gestio in relazione alle quali gli strumenti di reazione sono quelli apprestati dal diritto privato, strumenti ai quali, come evidenziato nello storico di lite, l’ente territoriale e la società direttamente partecipata da quest’ultimo hanno fatto ricorso. ...Va, di conseguenza, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3869/2023, depositata l’8.2.2023**

*Ruolo generale n. 15274/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 330/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’1.12.2020;

**Oggetto:** società *in house providing* – responsabilità erariale dell’amministratore delegato per indebita liquidazione di spese – disamina dei tre requisiti tipici e necessari della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici, dello svolgimento dell’attività prevalente a favore degli enti pubblici partecipanti e del controllo analogo – rapporto di servizio – distinzione tra danno causato per *mala gestio* degli amministratori al patrimonio della società a partecipazione pubblica e danno fatto valere nella gestione della società *in house*.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“E questa conclusione avvalorata la giurisdizione del giudice contabile proprio sotto il profilo del cardine ripartitorio insito nel petitum sostanziale, posto che l’accertata natura in house di Sardegna IT finisce con elidere a questi fini la distinzione, quanto all’oggetto del giudizio di responsabilità, tra*

*danno arrecato al patrimonio sociale e danno invece inferto al patrimonio dell'ente pubblico di comando. Infatti, se il danno causato per 'mala gestio' degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un'ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell'ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorché questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto 'in house providing', sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l'ente pubblico (Cass. SSUU n. 22712/19 ed altre)".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023**

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 21.4.2021;*

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d'interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all'introduzione della concessione amministrativa per l'espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del *bis in idem* – esperibilità dell'azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“È stato anche precisato (Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871) che, in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. [OMISSIS] L'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria. Tanto è sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per il danno cagionato dall'accreditato in conseguenza della violazione delle regole stabilite dal regime di accreditamento: la responsabilità erariale dei soggetti (autori dell'illecito) non ricompresi nell'apparato amministrativo ricorre, infatti, non solo nel caso in cui siano stati loro traslati poteri pubblicistici di direzione, di controllo e di intervento, ma tutte le volte in cui la loro relazione con l'amministrazione integri un rapporto di servizio in senso ampio, in virtù del quale essi debbano ritenersi inseriti in modo continuativo nell'organizzazione dell'ente, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività dell'ente medesimo è preordinata. Così per effetto di un rapporto di servizio in senso lato tra l'Ente pubblico e la struttura accreditata, laddove il privato sia chiamato a rispondere per danno erariale con riferimento ad accordi corruttivi intervenuti con il*

*funzionario che ha agito per l'Ente di appartenenza, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 473/2015 cit.)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2189/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 4700/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 30097 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Lombardia;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'ex dirigente generale ASL per acquisto di immobile allo stesso locato ad un prezzo inferiore al valore di mercato – violazione della normativa pubblicistica per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici – concomitante sentenza definitiva penale sul reato di turbata libertà degli incanti – disamina sul ruolo di privato cittadino-affittuario avente diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile di cui era conduttore – ricorrenza del rapporto di servizio tra il privato e l'ente pubblico – rilevanza dell'evento dannoso verificatosi in pregiudizio alla P.A. – insussistenza dell'inadempimento contrattuale o di illecito aquiliano per la gestione di fondi pubblici preordinata ad un illecito lucro personale.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Come già affermato da questa Corte, ad incardinare la giurisdizione contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza in concreto dello stesso, come tale non censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2021, n. 15011; Cass., Sez. Un., 7 giugno 2012, n. 9188; si vedano anche, nel medesimo senso, Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008 nn. 2283 e 2287 che hanno dichiarato l'inammissibilità di due regolamenti volti a contestare l'esistenza della giurisdizione contabile perché all'epoca dei fatti i ricorrenti non avevano, a loro dire, ricoperto la carica pubblica indicata dal Procuratore Generale); ... D'altra parte, in termini generali, come pure da questa Corte già precisato (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2157) la formale estraneità alla pubblica amministrazione non è evenienza sufficiente al fine di escludere la giurisdizione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistano concrete circostanze attestanti l'instaurazione - variamente titolata - di un rapporto di servizio tra il privato e l'ente pubblico; elemento, quest'ultimo, in grado di mutare in senso pubblicistico il ruolo dell'extraneus che, proprio in forza di tale rapporto, venga ad inserirsi (anche solo temporaneamente) nella struttura organizzativa dell'ente, nel cui ambito giunga ad operare in forza di un legame sostanzialmente equiparabile a quello dell'appartenenza organica. Si consideri, del resto, che per i fatti commessi (come nella specie) dopo la entrata in vigore della legge 14.1.1994, n. 20, art. 1, ult. comma, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una p.a. e non più dal quadro di riferimento, pubblico o privato, nel quale si colloca la condotta produttiva del danno, sì che detta giurisdizione sussiste anche con riguardo a fatti posti in essere da soggetti privati (Cass., Sez. Un., 1° marzo 2006, n. 4511; Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11654; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2009, n. 20434). In particolare, sulla relazione funzionale tra l'ente danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale nella responsabilità contabile (che, come detto, può anche essere un soggetto privato), questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1782) ha precisato che tale relazione, idonea a radicare la responsabilità contabile, è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 13196/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 26.2.2021;*

**Oggetto:** indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell’appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...Il secondo motivo di ricorso per cassazione denuncia il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti per essersi essa pronunciata su una domanda di risarcimento di danno erariale spiegata nei confronti di ... senza rilevare che tra quest'ultimo e la pubblica amministrazione non sussisteva alcun rapporto di servizio idoneo ad incardinare la giurisdizione contabile. ...Il motivo va anch'esso giudicato inammissibile, perché la inammissibilità dell'appello, accertata dalla Corte dei conti con la statuizione che ha resistito all'impugnazione portata con il primo motivo di ricorso, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, pertanto, ha precluso la possibilità rilevare l'ipotetico difetto di giurisdizione del giudice contabile per insussistenza del rapporto di servizio”.*

## **RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE**

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13990/2023, depositata il 22.5.2023**

*Ruolo generale n. 9805/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania, con ordinanza n. 64/2022, depositata il 4.4.2022;

**Oggetto:** pensionistica – mancato o tardivo trasferimento dei contributi previdenziali ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi e della percezione della pensione di vecchiaia con richiesta di condanna nei confronti dell'INPS al risarcimento dei danni per la perdita di un anno dei ratei pensionistici della pensione di vecchiaia liquidata solo all'esito del trasferimento dei contributi – conflitto di giurisdizione – domanda non rientrante nella giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...La Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez. Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10149). ...Inoltre, il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi e quindi della sufficienza o eccedenza degli stessi solo rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione (v., fra tante, Cass., Sez. Un., 21 marzo 1997 n. 2519; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1996 n. 10618). ...Più in particolare, la giurisdizione del giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell'unica pensione costituente espressione di un coacervo di contributi, derivanti da trasferimento da una gestione all'altra, è stata già affermata da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10455”.*

### **- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13987/2023, depositata il 22.5.2023**

*Ruolo generale n. 9803/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con sentenza-ordinanza n. 85/2022, depositata l'11/04/2022;

**Oggetto:** pensionistica – docente MIUR dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente ma con idoneità ad altri compiti – conflitto negativo di giurisdizione su tutte le domande svolte dalla docente per il conseguimento della dispensa del servizio ex art. 7, comma 9, del D.P.R. n. 171/2011, con i relativi emolumenti e versamenti contributivi, oltre ai danni, nonché per l'annullamento dell'indebita percezione di somme pretese in restituzione dall'amministrazione – rapporto tra il giudizio contabile e il giudizio civile, quest'ultimo rivolto a contestare l'esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato – pretesa restitutoria della PA avente natura propria e distinta dal trattamento pensionistico della dipendente.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Invero, la funzionalizzazione alla pensione delle altre controversie non può che involgere le pretese direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza e non a questo solo occasionalmente collegate (confronti., fra le tante, Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024; Cass., Sez. Un., 12 giugno 2019,*



*n. 15746; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, nn. 29396 e 29395, oltre alle già citate pronunce)”. ...Avviato il recupero, da parte dell’Amministrazione, in base ai poteri datoriali, con riferimento agli emolumenti indebitamente percepiti nel segmento temporale compreso tra il 26 gennaio 2012 e il 20 novembre 2012, la controversia che ne è sorta, promossa dalla dipendente per l’accertamento negativo dell’indebitato e il risarcimento del danno pari alla somma pretesa dall’Amministrazione, non esibisce i tratti del contesto erariale, ma palesa un petitum sostanziale rivolto a contestare l’esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato e, dunque, la fondatezza dell’azione di recupero intrapresa dall’Amministrazione per compensi che, nell’assunto attoreo, sarebbero irripetibili tanto da aver agito anche per il risarcimento del danno. ...La pretesa restitutoria dell’Amministrazione ha assunto una natura propria e distinta dal trattamento pensionistico della dipendente e, per essersi concretizzata nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, la giurisdizione, sull’azione svolta dall’insegnante, di accertamento negativo e risarcitoria, non può che essere devoluta al giudice ordinario”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023**

*Ruolo generale n. 24578/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell’U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Si è, quindi, ripetutamente, affermato il condiviso principio secondo cui “in tema di responsabilità erariale la giurisdizione civile e penale da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale; l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 26582 del 28/11/2013; Cass., Sez. U., 19 febbraio 2019 n. 4883; id. n. 36205 del 23/11/2021)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023**

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.4.2021;

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d’interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all’introduzione della concessione amministrativa per l’espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di

corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del *bis in idem* – esperibilità dell'azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Costituisce principio consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2021, n. 26738), quello secondo cui deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l'ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte. Infatti (Cass. Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883, cit.), l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice (conf. Cass., Sez. Un., 10 aprile 2019, n. 10019). Ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudice successivamente adito (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2022, n. 5978; Cass., Sez. Un., 23 novembre 2021, n. 36205; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2021, n. 15570; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2013, n. 26935; in motivazione, Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8927; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26659). Poiché quindi l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. 33092) e ciò in quanto la giurisdizione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggiati (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2016, n. 10323, in motivazione)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1881/2023, depositata il 20.1.2023**

*Ruolo generale n. 15603/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 60/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto:** azione revocatoria – legittimazione del Procuratore contabile all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 73 c.g.c. – azione di responsabilità attivata dall'amministrazione pubblica dinanzi al giudice ordinario avente funzione strumentale e accessoria rispetto all'azione revocatoria contabile – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...in tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al P.M. contabile dell'esercizio dell'azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell'amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l'omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di co-legittimazione all'esercizio di quell'azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell'ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa (Cass. SSUU n. 14792/2016; conf. Cass. SSUU n. 28183/2020)”.*

## RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19574/2023, depositata il 10.7.2023

*Ruolo generale* n. 11610/2022;

*Avverso*: la sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 22.10.2021;

**Oggetto**: impiego pubblico contrattualizzato – responsabilità erariale di una dipendente del MIUR in regime di distacco sindacale con incarico aggiuntivo remunerato – incremento pensionistico per incarico aggiuntivo successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla dipendente pubblica sotto forma di donazioni ingerendosi la stessa in un procedimento esitato nell’erogazione di un maggiore trattamento in proprio favore – inconfigurabilità della violazione del principio del *ne bis in idem* – rapporto tra il giudizio contabile e quello penale – disamina della figura del “distacco” o “comando” del lavoratore ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – indebita percezione di contributi pubblici a carico dell’erario – sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato.

**Esito**: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...inammissibile è la denunciata violazione del principio di ne bis in idem, posto che tale vizio si risolve in un error in iudicando sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo di proponibilità o perseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile), pertanto insindacabile dal giudice di legittimità, il cui controllo è circoscritto al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione; pure considerato che l’eventuale interferenza tra il giudizio penale (o anche civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale (Cass. S.U. 28 dicembre 2017, n. 31107; Cass. S.U. 13 dicembre 2022, n. 36495)”*.

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023

*Ruolo generale* n. 24578/2021;

*Avverso*: la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

**Oggetto**: contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell’U.E. costituenti meri *errores in iudicando* o *in procedendo* – presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del *ne bis in idem* – giudizio di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

**Esito**: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Si è, quindi, ripetutamente, affermato il condiviso principio secondo cui “in tema di responsabilità erariale la giurisdizione civile e penale da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale; l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 26582 del 28/11/2013; Cass., Sez. U., 19 febbraio 2019 n. 4883; id. n. 36205 del 23/11/2021)”*.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023**

*Ruolo generale n. 7357/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;*

**Oggetto:** contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell’incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Va da sé, allora, che parametrando le contestazioni in discorso alla luce del riferito quadro giurisprudenziale, esse si svuotano di ogni consistenza apprezzabile in questa sede poiché si sostanziano, a tutto concedere, nella denuncia di un vizio in iudicando o di un errore interpretativo in cui il giudice contabile sarebbe caduto nel regolare la vicenda al suo esame in applicazione della disciplina unionale di settore. Ciò che si denuncia non configura perciò un eccesso di giurisdizione perché ritenere che nella specie non sussistesse tra giudizio penale e giudizio contabile un rapporto di pregiudizialità logica-giuridica in forza del quale quest’ultimo avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. ovvero che ai fini della legittima fruizione delle misure d’aiuto fosse necessario dimostrare la disponibilità giuridica dei fondi interessati costituiscono espressione dell’autonomia decisionale attribuita al plesso di riferimento, sicché nella loro declinazione si estrinseca esattamente il proprium di quella giurisdizione. Del tutto conseguente è costatare perciò che la loro pretesa erroneità, ove mai sussistente, si è consumata internamente a quella giurisdizione, il che ne preclude l’emenda da parte di questa Corte non essendo stati violati i limiti esterni di questa”.*

## RINUNCIA

### - Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 21411/2023, depositata il 19.7.2023

*Ruolo generale n. 7835/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 391/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 09.11.2021;

**Oggetto:** rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. – ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542/2023 – integrazione dei requisiti richiesti per la rinuncia ex art. 390 c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391, primo comma, c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“letta l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 18542 del 30 giugno 2023; rilevato che le Amministrazioni ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con atto depositato il 18 luglio 2023; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. [...OMISSIS...]*

**P.Q.M.** *dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio”.*

### - Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 21051/2023, depositata il 18.7.2023

*Ruolo generale n. 9306/2023;*

*Avverso:* la sentenza n. 340/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.10.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 30 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

### - Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 18393/2023, depositata il 27.6.2023

*Ruolo generale n. 28745/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 383/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 27.9.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis*

*cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 9 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 18391/2023, depositata il 27.6.2023**

*Ruolo generale n. 24847/2022;*

*Avverso: la sentenza n. 181/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.4.2022;*

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 9 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 16659/2023, depositata il 12.6.2023**

*Ruolo generale n. 3171/2023;*

*Avverso: la sentenza n. 527/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 21.11.2022;*

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 24 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 16658/2023, depositata il 12.6.2023**

*Ruolo generale n. 4811/2023;*

*Avverso: la sentenza n. 411/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 5.8.2022;*

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente

– integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 27 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 15836/2023, depositata il 6.6.2023**

*Ruolo generale n. 5889/2023;*

*Avverso:* la sentenza n. 366/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.8.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 19 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14852/2023, depositata il 26.5.2023**

*Ruolo generale n. 26125/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 201/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 27.4.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 7 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., decreto n. 14846/2023, depositata il 26.5.2023**

*Ruolo generale n. 25923/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 328/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 20.7.2022;

**Oggetto:** formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

**Esito:** estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 6 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società *in house providing* controllata da un ente locale conferente l’incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“In relazione al ricorso incidentale, non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del contributo unificato ivi previsto, che si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., S.U., n. 11542/2022)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9328/2023, depositata il 4.4.2023**

*Ruolo generale n. 19930/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 103/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata l’8.3.2022;

**Oggetto:** pensionistica – richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico previa corretta applicazione dei benefici previsti dal DPR n. 113/1985 e dalla L. n. 120/1991 in favore dei non vedenti ovvero accertamento del diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 2 della L. n. 335/1995 – atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – accettazione della rinuncia da parte del resistente.

**Esito:** estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di parte privata.



PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Si osserva preliminarmente che ... è pervenuta alla cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso formulata dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto (allegato agli atti). Seguiva, a tale rinuncia, accettazione della medesima da parte dell’Inps. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il processo deve pertanto essere dichiarato estinto. Nulla per le spese”.*

## **RINVIO PREGIUDIZIALE** *(alla Corte di Giustizia dell'U.E.)*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9988/2023, depositata il 14.4.2023**

*Ruolo generale n. 25710/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 63/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'8.3.2021;

**Oggetto:** illegittimo incarico di consulenza per violazione del limite dei compensi degli amministratori di società pubbliche – responsabilità erariale dei membri del c.d.a. di una società in house providing controllata da un ente locale conferente l'incarico – pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale nel giudizio – rinuncia al ricorso incidentale – non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002 – disamina del danno erariale – nozione del danno da mancata entrata – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insindacabilità della Corte di cassazione delle violazioni della normativa europea – non accoglimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE.

**Esito:** ricorso principale di parte privata respinto ed estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“E, come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali risulta compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione. Orientamento, questo, che ha trovato conferma da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall'ordinanza n.19598/2020 di questa Sezioni Unite; sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell'Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022; Cass., S.U., n. 1996/2022; Cass., S.U., n. 2879/2022; Cass., S.U., n. 5121/2022; Cass., S.U., n. 11549/2022; Cass., S.U., n. 23657/2022; Cass., S.U., n. 25503/2022; Cass., S.U., n. 28431/2022)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023**

*Ruolo generale n. 7357/2022;*

*Avverso:* la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

**Oggetto:** contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell'incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In via più generale si impone, peraltro, di osservare che «in materia di impugnazione delle sentenze*

*del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione - non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato - quale giudice di ultima istanza - garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformità del diritto interno a quello dell'Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, mentre, per contro, l'ordinamento nazionale contempla - per reagire ad una lesione del principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell'Unione - altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta» (Cass., Sez. U, 4/02/2014, n. 2403). Ciò ha indotto questa Corte ad affermare il principio che «la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione» (Cass., Sez. U, 17/12/2018, n. 32622)».*

# S

## SANITÀ

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023

*Ruolo generale n. 19032/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 21.4.2021;

**Oggetto:** responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d’interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all’introduzione della concessione amministrativa per l’espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del *bis in idem* – esperibilità dell’azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“È stato da questa Corte affermato (Cass, Sez. Un., 18 giugno 2019, n. 16336) che in tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall’accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti”.*

## **SPESE PROCESSUALI**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023**

*Ruolo generale n. 13196/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 26.2.2021;*

**Oggetto:** indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell’appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. Tale Ufficio, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro Ufficio del Pubblico Ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, risulti soccombente il suo contraddittore”.*

# T

## TRANSAZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9768/2023, depositata il 12.4.2023

*Ruolo generale n. 12083/2022;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4596/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

**Oggetto:** appalto pubblico – illecita conclusione ed esecuzione di appalto – illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione – definizione di danno erariale – sussistenza del rapporto di servizio – inserimento, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione per la realizzazione del programma pubblico.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...nè vale opporre l’alterità soggettiva fra le parti, alla ovvia base del presupposto di ogni contratto, ciò che rileva essendo il modo con cui l’agente formalmente esterno alla P.A. abbia materialmente interloquuto con essa ... all’uso delle risorse pubbliche; nella vicenda, l’apporto cooperativo della società (come segnalato nei riferimenti alla turbativa d’asta e ai falsi di cui alla sentenza penale) ha attraversato tutte le fasi del PCP-Modelli, dalla sua individuazione come fattispecie relazionale idonea ad un esito positivo e però concorrenziale alterato della gara, sino all’attuazione e protratta utilità senza corrispondenti corrispettivi per la P.A., deviata rispetto allo scopo della Convenzione e quanto alle risorse pubbliche ciononostante conseguite, inclusa la coppia delle transazioni post liquidatorie, attraversando così in termini di affiancamento-influenza-sostituzione stringenti tutte le attività amministrative espletate da ...; ne consegue che il danno, al di là della sua prova (di rinvio al giudice contabile, per il merito), appare essere stato prospettato non come l’effetto a posteriori di un comune cattivo adempimento contrattuale, bensì quale connotato (anche) economico originario di un’intera operazione illecita concepita, realizzata e perseguita mediante ingerenza in fatto nella fase dell’affidamento e, per ogni ulteriore, al di fuori dei vincoli pubblicitici di destinazione dell’istituto prescelto (il PCP-Modelli), oltre che delle finalizzazioni orientate ad interessi pubblici dei finanziamenti ricevuti dal destinatario ...”.*

